P E R

D. Matteo Mettola

C O N T R A

D. Giallorenzo Galiano.

C O M M E S S A R I O

L' Ill. Marchese Signor D. Angelo Granito *Degnissimo Presidente della Regia Camera.*

Nella Causa appuntata pel dì XX. Luglio MDCCLXXV.

Attoario Martinelli.

L giudizio nel Tribunale Sopremo della Regia Camera da D. Matteo Mettola di recente istituito contra D. Giallorenzo Galianò pella nullità, lesione, ed altro insieme, occorso al spirare del caduto Secolo, nella vendita *subhasta* di un territorio molto grande de'suoi Maggiori, forse a primo aspetto sembrerà inutile, e vano, quale in un'annosa causa troppo tardi promosso. Ma siccome il giudicar dell'evento, senza della vera contezza de' fatti, non fu mai da prudente; così, dopo del sincero necessario racconto di questi, nell'aversi presenti le nullità smoderate, l'enormissima lesione, le circonvenzioni evidenti, e le ristucchevoli stranezze, ed oppressioni manifeste, che a ricolmo vi concorsero a gara: come pure di essersi questo stesso giudizio fino dall'anno 1725. nell'istesso Sopremo Tribunale altra volta introdotto, benchè per varie peripezie non proseguito: ed altresì la continova mala fede de' Possessori, e l'esorbitante profitto, da Costoro, lungi dal giusto, per sì lunga stagione oltre a' ducati quarantamila riscosso; con più sano consiglio si riputerà oh quanto giusta la domandata reintegrazione nel possesso di un tal territorio, nommai legittimamente perduto, insime colla dovuta restituzione de' frutti, siccome dalla somma giustizia, ed ammirabil saviezza di un sì eccelso Senato, deposto ogni timore, il mio Cliente non indarno lo spera; vieppiù che al Possessore odierno, a cui nulla del suo si toglie, pur troppo si adatta l'esclamazione di Ovidio:

ME INOPEM COPIA FECIT.

DA. Francesco Patienza, patrizio dell'antica Città di Manfredonia, conseguir dovea da D. Girolamo, e D. Michele Tontoli, eziandio patrizj di quella Città, più migliaja di ducati

cati pelle doti di D. Franceschina Tontoli, allorchè nel 1675. a dì 22. Febbrajo n'ebbe assegnato da quelli un territorio di carri XIV., o sia di moggi 1120., nella pertinenza della stessa Città, nel luogo chiamato *le Pagliete*, addetto al pascolo degli armenti, e alla semina, giusta l' istrumento pel Notajo Giambatista Telera, che fu da lui posseduto fino a tanto ebbe vita, *ut a fol.* 203. *ad* 209. *vol.* 2.

Ridotto nel 1684. vicino a morire, col suo testamento del dì 10. Dicembre, istituì suoi *eredi universali* D. Liborio, e il Cherico D. Giovanni suoi Figli in porzioni eguali, *& signanter* nel descritto territorio delle Pagliete, *ut fol.* 28. *vol.* 2., permodocchè di questo ne spettarono carri VII. a D. Liborio, ed altretanti a D. Giovanni, a cui per altre ragioni ne spettarono poi carri IX. e più, siccome il dirò fra poco; giacchè gli altri Figli furono istituiti soltanto nella legittima.

NEll' anno 1687. a dì 18. Dicembre D. Agata di Nicastro, vedova del suddetto D. Francesco, D. Liborio, e D. Giuseppantonio suoi figli *insolidum* vendettero a D. Giallorenzo Galiano della Terra di Montuoro, negoziante nella Città di Foggia, annui duc. 160. alla ragione dell' VIII. per cento, pel capitale di duc. 2000., che si dissero dipendenti da *diverse* scritture, e da varie somme a loro somministrate a spezzoni dal Galiano; e ciò con istrumento, che si vuol stipolato dal Notajo Francesco Consolo di Foggia, di cui negli atti altro documento non vedesi, senonchè *una informe copia*, macchiata in guisa da non potersi affatto leggere, *ut a fol.* 1. *ad* 9. *vol.* 1.

Quì fa d' uopo il sapersi, che non solamente non vi fu denaro contante, ovvero partite di Banco, neppure di picciola somma fra il capitale suddetto: e che all' ardua ragione dell' otto per cento si volse l' annoalità venduta; ma che in oltre il territorio delle Pagliete *interamente* fu ipotecato; laddove di questo, senza veruno dubbio, la metà, anzi moltoppiù, era nel dominio, e nel possesso di D. Giovanni Patienza, che in questo contratto neppure si sognò d' intervenire, se del Galiano egli non fu mai debitore.

Vi fu molto di peggio ancora; imperocchè l'avido Creditore, nemmeno di ciò contento, volle che i malmenati Debitori, con manifesto anatocismo, si obbligassero in oltre al pagamento dell' interesse dell' annoalità venduta, alla ragione del cinque per cento. Vale a dire, che pel capitale di duc. 2000. (Iddio sa come, e se tutti da lui pagati) volle coll' annoalità, coll' interesse, e colla convenuta immunità del Catasto, più del dieci per cento, contra il disposto nella Bolla di Niccolò V., e nella prammatica I. *de censibus*, dagli oppressi Debitori inumanamente riscuotere.

MA

MA tutta la bramosía del Galiano riduceasi all' iniqua voglia di rendersi per vile prezzo padrone del territorio delle Pagliete, come troppo inteso della di lui ottima qualità, continenza, e rendita; se allorchè nel 1675. fu assegnato, come il dissi, al Patienza, da lui, quale agrimensore, se n'era fatta la misura, e l'apprezzo; e forse per molto meno del giusto valore, affinchè ne avesse indi maggior profitto raccolto, *ut fol.* 205. *a ter. vol.* 2. *sign. man.* Ed ecco quanto egli operò, che si riputarebbe certamente una favola, dove il tutto non apparisse a chiare note dagli atti.

Era scorso appena un biennio, dacchè si contrasse il censo: ed erasi l'annoalità, coll' interesse ancora, in buona parte dagli sventurati Debitori pagata, allorchè nel dì 13. e 30. Gennajo 1690. fu da lui liquidato *via ritus M. C. V.* nella Regia Dogana di Foggia l'istrumento suddetto contro de' tre Debitori descritti pel capitale, per le terze, e *pelle terze di terze* (valendomi delle da lui usate parole); sebbene fin dal dì 2. Dicembre 1689. eransi citati Costoro *super tenore instrumenti*, *ut fol.* 10. *&* *seq. vol.* 1.

Questa liquidazione però, a confessarne il vero, fu *nomine tenus*, e forse soltanto fatta, perchè i Debitori sbigottiti venissero, per conseguire l'intento; imperocchè non si produsse affatto l'istrumento originale, riassunto *in forma probanti*, ovvero, come suol dirsi, in carta pergamena; ma solamente una copia *informe*, tutta macchiata, e niente intelligibile, contra le uniformi disposizioni delle Regie Prammatiche, della Costituzione *Instrumentorum robur*, e del conto Rito della G. C.

Ma che perciò? *His minime obstantibus*, le lettere esecutoriali *realiter*, *&* *personaliter* furono di rilancio spedite; con essersi proceduto detto fatto al sequestro così del *jus* dell' Alboraggio del porto di Manfredonia, che si disse posseduto da D. Agata, *ut a fol.* 10. *ad* 14. *vol.* 1; come di una Chiusa con amendoleto, e case in quella Città, e di una Macchia con torre, olivi, ed amendole nel Monte Gargano, *fol.* 16. *&* 17. *cit. vol.*

Bastava, senza fallo, ciascheduno di questi sequestrati poderi per soddisfare il Galiano dell' intero malnato suo credito; ma non erano questi tutti mica bastevoli ad estinguere l'ardente sua brama. Egli, siccome il dissi, ambiva il spazioso territorio delle Pagliete: e perchè meglio riuscisse nel suo premeditato disegno, volle da prima, coll' eccessivo general sequestro, ridurre i Debitori nel deplorabile stato di non potersi affatto difendere; ed indi a dì 25. Febbrajo di quell' anno, senza piati alla sospirata meta egli giunse, col far eseguire il territorio per i duc. 2000. di capitale, e per duc. 222., che si dissero di annoalità decorsa, *ut fol.* 15. *vol.* 1.

Giova il credere, che fra' duc. 222. vi fosse altresì l'interesse, giusta

giusta la domanda del Creditore, compreso; ma volendosi dalle sole terze composti, non lascia di comprendersi, che a conto de' duc. 320. pelle due prime annate di terze decorse eransi già da' debitori pagati duc. 98., onde rilevasi, che con ismoderato rigore fu l' istrumento pel capitale, e per poco più di un' annata sola di terze criminalmente prodotto, per obbligarli senza colpa eziandio al pagamento della pena Fiscale.

Nè quì terminò l' oppressione de' Debitori, atteso il gran maneggio del Galiano. Vi fu di peggio assai. Egli ben sapea, che delle Pagliete la maggior parte, o la metà almeno, era di D. Giovanni Patienza, contro del quale nessuna ragione, ed azione vantar potea; onde nelle lettere esecutoriali a chiare note (per solo dileggiamento però) si disse, doversene la porzione a Costui spettante dedurre. Ma che! Ciò non ostante, il territorio fu interamente eseguito, *cit. fol.* 15. Senzacchè i Debitori, e il D. Giovanni si potessero punto nè poco difendere; se, a cagione del sequestro generale de' loro beni tutti, erano già ridotti a mendicar gli alimenti.

Nel dì 28. di quel mese stesso di Febbrajo si notificò repentinamente il mandato *ad reluendum domi*, *ut fol.* 19., appunto perchè i Debitori minacciati del carcere eransi nascosti. E nel dì 2. Marzo si ordinò di ribalzo l' emanazione de' bandi pella subbastazione, che videsi ben tosto eseguita. Nel mandato, e ne' bandi si ripetè, doversene la porzione di D. Giovanni sceverare, e dedurre; ma ciò fu per nuovo scherzo, e moltoppiù per un sonnifero, affinchè costui da ciò ingannato non si risentisse, *ut fol.* 20. & 21.

Egli è vero, che ordinato di questo territorio l' apprezzo, con decreto del dì 12. Aprile si decretò, che i Debitori dassero de' Periti sospetti la nota; ma vero ancora si è, che questo decreto parimenti *domi* notificato si scorge *fol.* 24. & 25., sia perchè (come più si adatta al vero) nessuno si portò in Manfredonia ad intimarlo; sia perchè tutti nascosti, e rifuggiati, ovvero fuggitivi trovavansi, per evitare il carcere, di cui, non ostante il sequestro de' loro descritti considerevoli effetti, fuori di ogni ragione, tuttavia minacciati venivano.

SEguì finalmente nel dì 9. Gennajo 1691. delle Pagliete l' apprezzo per duc. 4200., *ut fol.* 46. Senzacchè nessuno per i poveri Debitori assistito ci avesse, perchè forse del tutto ignari. Quanto meno del giusto, e al sommo lesivo egli fosse un tal prezzo, si dimostrerà quì appresso, in guisa tale da non rimanervi di dubbiezza un' ombra.

Dall' intero valore del territorio egli era troppo giusto, e inevitabile, che la porzione spettante a D. Giovanni dedotta, e scemata si fosse; se ciò non soffriva il minimo dubbio, dopo che il Creditore stesso erasi, come già il dissi, a chiare

re

re note per ben tre volte ſpiegato , e contentato di doverſene una tal porzione dedurre .

Ma nò ! Il Creditore, molto contando ſulla propria opulenza , e maneggio (a non dir prepotenza), e nella ſomma debolezza de' Debitori , da lui per tanti aggroppati modi avviliti , ed oppreſſi , domandò , ed ottenne *iuxta petita* il nuovo mandato *ad reluendum* per l' intera ſomma de' duc. 2222. , altrimenti eſporſi venale *l' intero territorio* delle Pagliete ; ſenza punto nè poco farſi più motto della porzione di D. Giovanni ; ed indi , le contumacie incuſate , comecchè di perſona notificati non erano , ſi emanarono , o ſi differo piuttoſto di nuovo emanati, pella vendita i bandi , *ut a fol.* 70. *ad* 73.

ERano in queſto compaſſionevole ſtato le coſe , allorchè D. Giovanni Patienza , raccogliendo dall' impotenza le forze , ruppe finalmente il duro involontario ſilenzio , coſtituendo nel dì 10. Febbraio 1691. preſſo degli atti ſuddetti per ſuo proccuratore il Dottor Tommaſo Cotriſciano , *ut fol.* 76.

Si produſſe colla proccura inſieme la copia *in forma valida* della ſentenza , promolgata dalla R. Arciveſcovil Curia Dioceſana di Manfredonia , con cui fino dal dì 20. Gennajo 1688. eraſi *formiter* deciſo, di darſi a D. Giovanni 'l poſſeſſo di carri IX., verſure XIX., ed ordini III. del territorio delle Pagliete , *ut fol.* 77. & 78.

Si luſingò, che le di lui chiare ragioni veniſſero dal ſuo Difenſore ben ſoſtenute , e bene accolte dalla Regia Dogana; ſe oltre al teſtamento paterno , e alla propria domanda , e confeſſione del Galiano di eſſervi nel territorio la ſua porzione , avendo prodotto la deſcritta ſentenza , non ſi poteſſe mai la vendita dell' intero territorio permettere . Ma di queſte ſue ben concepute ſperanze rimaſe tantoſto con iſtrano modo deluſo ; ſperimentando a ſuo mal grado, quanto fra un povero oppreſſo , e un ricco potente rieſca ſovente malagevole , e guari diſuguale l' impreſa .

Produſſe il Procuratore una iſtanza , domandando , toglierſi dalle Pagliete il ſequeſtro : E che il Galiano s' indirizzaſſe contro de' ſuoi *Creditori* (volea forſe dir *Debitori*) , e ſopra degli altri pur troppo baſtevoli effetti già ſequeſtrati di quelli , *ut fol.* 74.

Notificato tuttocciò al Galiano : queſti non avendo che opporre ad una sì giuſta domanda , per tale poco fa da lui ſteſſo già confeſſata negli atti , replicò , non ſenza meraviglia , ed orrore , che D. Giovanni aveſſe legittimato la ſua perſona : Coſtituito aveſſe il Proccuratore : Aveſſe prodotto la ſentenza deſcritta nell' iſtanza : Ed aveſſe dato la pleggeria delle ſpeſe per impartirſi 'l termine ; e che frattanto proceduto ſi foſſe *ad ulteriora* , *ut fol.* 75.

Dio buono ! Come mai domandarsi quelle scritture stesse, che si erano già prodotte negli atti? Come sottoporsi al termine ciò, che non in bilico ; ma oltremodo chiaro, certo , e giusto dalla confessione del Creditore stesso , e da' validi prodotti documenti appariva ? Come mai darsi retta a simile stranezza , o a meglio dir paradosso ? E come alla vendita dell' intero territorio innoltrarsi , senza prima darsi sopra dell' opposta perentoria eccezione la providenza opportuna ?

Eppure (chi mai lo crederebbe) tanto bastò, perchè ammutolisse affatto il buon Cotrisciano procuratore di D.Giovanni , abbarbagliato, non saprei se da questa curiosa , sciocca, ed impertinente replica, o piuttosto (siami lecito il dirlo) dal risplendeute metallo ; senza niente più fare a difesa del suo troppo sventurato Cliente; quando, senza di più oltre brigarsi, bastavagli, produrre soltanto il testamento di D. Francesco Patienza, per assicurare almeno nella metà del territorio il suo Principale , come istituito erede in ugual porzione con D. Liborio suo germano nell' intero retaggio paterno , e specialmente nel territorio suddetto .

IL Galiano intanto, navigando a vele gonfie con assai prospero vento , domandò accendersi la candela pella vendita dell' *intero territorio* ; e tanto nel dì 2. Aprile 1691; tuttocchè non fosse giorno giuridico , videsi all' istante ordinato , *ut fol.* 79., con decreto di quell' Uditor Doganale , che per affluenza di zelo volle inutilmente intervenire all' apprezzo , *cit. fol.* 46., col pagamento però delle sue diete A DANNO DE' DEBITORI.

Questo decreto con tanta disconvenevolezza interposto, senza prima interloquirsi sull' istanza di D. Giovanni , fu notificato almeno al di lui procurator Cotrisciano ? Così almanco per politica praticar doveasi ; ma si trascurò, perchè al Galiano non piacque ; se davvero potea D. Giovanni appellarne alla Regia Camera , dove senza indugio si sarebbe scombigliata la machina , e gli atti tutti sospesi .

I bandi pella vendita *subbasta* , dopo di esser seguito l' abominevole apprezzo , ogni ragion volea , che si emanassero in Manfredonia , dove i Debitori stavano , dove giacea il territorio da esporsi venale , e dove, più che altronde , poteansi sperare Oblatori. Ma ciò direttamente opponeasi all' iniqua voglia del Creditore , che non volea Competitori per conseguire a vil prezzo il territorio , unico scopo del male intrapreso giudizio; quindi furono appena in Foggia emanati , *ut fol.* 71. *a ter.* & 73. E forse non furono neppure ivi emanati ; giacchè alla candela nessuno vi accorse , non ostante che trattavasi dell' acquisto di un corpo assai rimarchevole , ed apprezzato con soverchia dolcezza .

Quanto rilevante egli sia questo insanabil difetto , si è confessato

to dall' istesso Avversario, il quale nel IV. de' suoi articoli *fol.* 139. *a ter. vol.* 2. dice, che il Commessario si portò in Manfredonia, dove emanati i bandi, perchè nessuno Compratore comparve, si ritirò nella sua residenza. Ma tuttocciò, come il dissi, viene dal vero fatto smentito. E come mai poteano accorrere in Manfredonia gli Oblatori, se non ivi, bensì nella Regia Dogana di Foggia dovea seguire la vendita?

Ma che! Sebbene al territorio erasi dato il prezzo ben due volte meno dell' infimo suo valore; non per tanto al Galiano aggradiva di farne per un tal prezzo l' acquisto; e perciò ad oggetto di sfuggirne l' aggiudicazione *pro pretio æstimato*, siccome nel difetto di Oblatori ben sapea, che inevitabilmente praticar doveasi; disperato di poterlo in altra guisa ottenere, ecco come per mezzo di abominevole collusione, a danno, e svantaggio de' miseri Debitori, giunse (benchè direttamente contrapposto al giusto, ed all' onesto) ad averne per assai vil prezzo il non dovuto possesso.

UN tal Gregorio Curto, che si disse di Lucoli negli Abruzzi, Curatolo come ivi appellasi, forse del Galiano istesso, fu il fido esecutore della male intrecciata, e ben riuscita tragedia. Egli nell' istesso secondo giorno di Aprile produsse l' offerta pella compera dell' intero territorio delle Pagliete.

Questa dunque esser dovette di doc. 4200. giusta l' iniquo apprezzo? Oibò. Almeno fu di duc. 3500., colla deduzione della sesta, affinchè ricevuta venisse? Neppure. Ma fu di soli duc. 3010., Vale a dire di *duc.*1190. MENO dell' apprezzo, che a ben calcolarsi era moltoppiù della quarta, e a un di presso della terza parte meno di quella.

E nell' offerta vi fu di peggio ancora; onde affinchè a mia esagerazione forse ascritto non venga, eccone le propie parole:

„ Primo, che sia lecito ad esso Offerente ritenersi le summe, che si „ devono tanto liquide, quanto *liquidande*, tanto per causa della „ liquidazione d' istromento, quanto per altro, e qualsisia legi- „ timo credito al detto mag. Gian Lorenzo Galiano, quale sia „ tenuto a fargli ampia cessione di ragioni a tempo del disborso „ di esse somme *ad consilium sapientis*; *necnon* colla promissione *de* „ *evictione in forma in casu &c.* Secondo che del prezzo restante for- „ se di essa somma offerta di duc. 3010. resti anche depositata „ in potere dell'Offerente, per pagarsi ad ogn' ordine della Regia „ Dogana *cui, quibus, & quando, prævia* cessione de ragioni, e pro- „ missioni di evizzioni *in casu evictionis*, ed inteso ogn' altro cre- „ ditore *in actis deducto*, affine che esso Offerente non sia *in futu-* „ *rum* molestato, e per sua futura cautelà.

Si soggiunse ancora, che in ogni evento, ancorchè fosse *per lesione*, se gli dovessero rifare tutte le spese; e frattanto non ammoversi dal possesso del territorio: E che il *peso della bonatenenza*

nenza poteſſe ritenerſelo dall' offerto prezzo, quantevolte vi foſſe, *ut fol.* 80. *&* 81.

Sbagliò queſta volta il Galiano, abbacinato dall' intereſſe, per troppo voler pretendere; giacchè coll' iſcemarſi dal prezzo anche della bonatenenza il peſo, l' offerta ſomma davvero riduceaſi alla terza parte meno del proccurato apprezzo; e perciò, eſſendo involontaria la vendita, non enorme, ma enormiſſima dimoſtravaſi la leſione; onde a buon ſenno offerta sì ſregolata, ed ingiuſta fu dalla Regia Dogana ben toſto ributtata, ed eſcluſa.

Eſcluſa! Ella fu all' iſtante con applauſo ricevuta, ed ammeſſa. Ma forſe *ad finem deliberandi* per attenderſi migliori le offerte? Non è vero. Almeno *ad finem providendi*, per ordinarſi, quanto in ſimile incontro in ogni dove coſtumaſi, che il Creditore proccurato aveſſe offerta migliore; altrimenti a lui *pro pretio æſtimato* il territorio aggiudicato veniſſe? Nè tampoco. E perchè? Perchè non poteaſi diſacerbar l' animo del Galiano, a cui ciò non piacea; volendo aſſolutamente, che tale quale ſi è traſcritta, ſenza veruna limitazione, o riſerba, ricevuta veniſſe. E così appunto in quel giorno ſteſſo, non lungi però dallo ſtupore, e ribrezzo, ne fu interpoſto a ſua compiacenza il decreto, *ut fol.* 81.

Volea il Galiano conſeguire in tal guiſa dell' adocchiato territorio col dominio il poſſeſſo. Ma neppure pago del viliſſimo prezzo: anche di queſto gli diſpiacea, doverne ſotto nome del Curto ſborſare qualunque ſomma, che molto ſcarſa non foſſe. Quindi poſe in campo altri ſuoi crediti, che fino a quel punto mai paleſati non eranſi.

Espoſe adunque, qualmente dovendo egli conſeguire dagli ſteſſi D. Agata, D. Liborio, e D. Giuſeppantonio (ſenza eſſervi neppure intrigato D. Giovanni) duc. 400. in forza di tre cambiali, eraſi nell' anno precedente carcerato a ſua iſtanza D. Liborio, e traſportato nel carcere Doganale in Foggia, dove per molti giorni rimaſo, ne avea ricevuto a conto duc. 300., onde domandò l' unione di queſti atti, per eſſere ſoddisfatto de' rimanenti duc. cento, e dell' intereſſe liquidando ſul prezzo de' beni ſequeſtrati, e venduti, *ut fol.* 82.

Si produſſero le tre cambiali, una del dì 2., altra del dì 13. Novembre, ed altra del dì 16. Dicembre del 1687., il di cui valore ſi diſſe per grano, orzo, e panni del ſuo fondaco di Foggia, ſerviti per veſtirſene i *Garzoni* de' Debitori, *ut a fol.* 84. *ad* 86.

Dio buono! (Quì con più energia fa d' uopo il ripetere) Se nel dì 18. Dicembre dell' anno ſteſſo 1687. il Galiano volle da queſti ſteſſi Debitori coſtituito l' annuo cenſo alla più ardua ragione dell' otto per cento pel capitale di duc. 2000., che diſſe da varie ſomme in diverſe biſogne compoſti, *&* *ſignanter* da' duc. 900. a Coloro in quell' anno appunto ſomminiſtrati pel paga-

pagamento de' loro *Garzoni*, Mietitori, ed altri; e che apparivano da diverse scritture, *ut fol.* 5., le quali però non furono, siccome conveniva, in quell'istrumento prodotte, o alla peggio *sigillatim* descritte; come non giudicarsi queste rinate cambiali, che nello stesso, e nel precedente mese fatte apparivano, fra' duc. 2000. computate, e comprese? E nell'ipotesi di non esser comprese, come non eccettuarsi allora, e non riserbarsene insieme le ragioni l'accorto Creditore, ad oggetto che non si riputassero fra' duc. 2000. parimente incluse, ed estinte?

Erasi da un'anno, e mesi liquidato l'istrumento, senza mai farsi parola di queste cambiali. Adunque affatto nuova ella era una tal domanda: e senza analogia da cento dubbiezze ammantata scorgeasi; onde, prima di ogn'altro, personalmente notificar doveasi agli oppressi Debitori; E come nò? Ma nè gli atti mai si unirono: nè mai furono quei miserabili notificati, ed intesi. E solamente con decreto del dì 5. Aprile detto si ordinò *Supplicans audiatur in appretio* (voleasi veramente dire *in pretio*) *ut cit. fol.* 82. *a ter.* Senza neppure aggiugnervi, almeno in grazia del Pretore, *& intimetur*; costando poco di fargli al solito comparire indi notificati.

Con altro decreto intanto del dì 24. Aprile, sopra della detestabile offerta del Curto, si ordinò l'emanazione de' bandi per l'accenzione della candela, prefissa pel dì 4. del seguente Maggio. E quì veramente si disse *Citatis interesse habentibus*; ma fu per ischerzo, laddove gl'infelicissimi Debitori mai notificati non furono, forse perchè tutti estinti, overo a niente interessati si vollero. E se citato apparisca il Corriisciano proccuratore di D. Giovanni, non dee recar meraviglia, se fu notificato uno divenuto già mutolo, che nulla replicò, e niente oppose, per non interrompere il felicissimo corso al suo benefattor Galiano, *ut fol.* 89. *a ter.*

I bandi doveansi *in loco rei sitæ* senza veruna scusa emanare. Verità confessata, come il dissi, dall'Avversario stesso nel IV. de' suoi articoli. Ma come ciò praticarsi, quando il Creditor non volea? Si dissero emanati soltanto in Foggia, *ut fol.* 90. *&* 91. E lo sa Iddio se ciò sia vero.

Doveansi fare tre, o almeno due accenzioni in diversi tempi col dovuto intervallo, siccome in ogni Tribunale inviolabilmente costumasi. Ma ciò non fu dal Galiano permesso; se la stagione avanzata chiamava il Curto colle pecore in Abruzzo: e del territorio anelavasi dal Galiano immantenente il possesso. Onde appena una fatta se ne osserva nel dì 4. Maggio, *ut fol.* 92.

Non vi fu veruno Concorrente, perchè a tutti fu ignoto; se i bandi, come fa d'uopo il credere, mai emanati non furono; oppure nessuno volle contraddire al Galiano. Adunque si sospese la vendita pel difetto di Offerenti, giusta l'immutabile stilo del Foro,

ro: o almeno il Curto accrebbe altra somma, che si aggua-gliasse all'apprezzo, per potersi a lui liberar le Pagliete? Il Curto sopra gli offerti duc. 3010., neppure in grazia della candela, aggiugner volle qualunque minima somma; e ciò non ostante, non solamente non si differì la vendita; ma per forza di nuove Leggi si volle già la tragedia finita, e il territorio legittimamente rimaso al Curto, o a dirne il vero, al Galiano, pella descritta ributtabile somma di duc. 3010.

FIno a questo segno, senza l'ombra di ostacolo, tutto era riuscito al Galiano, *usque ad nauseam*, secondo. Nondimeno, come troppo accorto, considerando, che tutto era sparso in vano, se al sommo duro, e intolerabile (per non confessarlo egli stesso davvero iniquo, ed ingiusto) egli era il godimento del territorio, con seicento nullità venduto, e liberato per duc. 1190. meno dell' infimo prezzo, datogli da' condiscendenti Periti: Che bastava de' Debitori un semplice ricorso alla Regia Camera, per impedirne all'interposto Compratore il possesso, e per ottenere alla peggio, che a lui *pro æstimato pretio* aggiudicato venisse.

E ben sapendo, che non avrebbe quivi mutolo il Proccuratore, e propizio incontrato il Ministro; per liberarsi da tuttocciò, ecco quanto con frettoloso passo pose in opera, che al certo non incontrarebbe facil credenza, laddove tutto non apparisse con somma chiarezza dagli atti.

Ricorse a quel Regio Uditore: ed avvezzo ad ottenerne sempremai più di quanto ei chiedea, espose, che nel mentre doveasi dare all' oblatore Curto del territorio il possesso, erasi alla Regia Dogana notificato un monitorio della Vescovil Curia di Troja, ad istanza del Cherico D. Giovanni Patienza, col pretesto di aver porzione sul territorio venduto *ratione communitatis maternæ, & fraternæ* (sono le propie parole; non ostante di essere il medesimo prima ricorso alla Regia Dogana, e costituito il Proccuratore; con essere rimaso *già escluso* dalle repliche di esso Galiano, il quale ne' giorni scorsi essendo ricorso all' istesso Uditore per i rimedj opportuni, *& signanter* pella carcerazione della Madre, e de' suoi Figli, erasi *juxta petita in plena Aula ordinato*. Ma che, ciò non ostante, quelli stavano tuttora liberi in Manfredonia; domandando pertanto, che con effetto si ordinasse la carcerazione de' medesimi, *ut fol. 99.*

Ma tuttocciò altro non fu, che una favola da Romanzieri, ed una invenzione poetica, per colorire l'indebita carcerazione de' suoi sconfitti Debitori; affinchè nel tempestoso male acquistato possesso del territorio goder potesse la calma; imperocchè o era vero l'ordine dato *in plena Aula*: e qual bisogno avea di ricorrere all' Uditore per ottenerlo di nuovo? O non era vero: e con quale alterigia da lui esporsi, e dal Ministro soffrirsi, una sì sfacciata mentita?

Ah

Ah che la verità, quanto più oppressa, tanto maggiormente, a dispetto del falso, chiara e brillante sempremai comparisce! Del sognato monitorio, e del decreto *in plena Aula* in tutti gli atti altro non trovasi, fuorchè l' assertiva suddetta. Come impedito all' Oblatore il possesso; laddove non erasi questo ancora ordinato: e nè tampoco erasi pagato, o depositato il prezzo? E se la Curia Diocesana era quella di Manfredonia, dove altresì erasi a pro di D. Giovanni profferita la prodotta sentenza; come mai non da questa; ma dalla Vescovil Curia di Troja, il monitorio spedirsi?

E D. Giovanni qual bisogno aver mai potea di valersi della ragione *communitatis maternæ*, & *fraternæ*; quando già prodotto avea nella Regia Dogana la sentenza suddetta: e potea ben produrvi ancora il testamento paterno, per impedire la vendita, e moltoppiù il possesso; e laddove ne' primi ricorsi, e decreti erasi a richiesta del Creditore stesso eccettuata, siccome il dissi, la sua porzione?

E perchè dalla R. Curia il monitorio spedirsi sopra di una confusa ragione della comunità materna, e fraterna, che avea il bisogno di prove; e non piuttosto sulla sentenza, o alla meglio sul testamento, onde l' evidenza, e non già la congettura, nasceva per ben sostenere il suo monitorio? E' come D. Giovanni stesso, in vece di brigarsi fralle Giuredizioni diverse, non risentirsi nella stessa Regia Dogana, mutando il Proccuratore: ovvero ricorrendo a miglior senno nella Regia Camera?

Nel *fol.* 219. & 220. del *vol.* 2., dopo di esser chiuso il termine, e spedita la monizione *ad sententiam*, vedesi prodotta una copia di monitorio, ricavata da altra copia; ma questa altro non è, che una informe cartola; se dicesi l' estratta fatta da un tal Vincenzo Aceto, che si spaccia per Cancelliere della R. Curia Trojana, senza veruna legalizazione di Notajo: e senza veruna intimazione alla Regia Dogana, o ad altri.

Ma nell' ipotesi, che vero fosse il monitorio; dove mai si fa in quello menzione della Causa che col Galiano agitavasi? Solamente si restringe alla lite pendente fra D. Giovanni, e D. Agata sua madre, e sopra de' duc. 250. dovuti da Ippolito Angelone per gli erbaggi delle Pagliete; senzacchè neppure o nel ricorso, o nel monitorio nominato venisse il Galiano, e molto meno il giudizio pendente ad istanza di costui nella Regia Dogana.

Come dunque da questa informe cartola raccoglierne, ch' erasi delle Pagliete impedito al Curto il possesso; e non piuttosto, che il Galiano disavvedutamente si valse di un tal vano pretesto per ottenere con istrano, ed iniquo modo la carcerazione degl' infelici suoi Debitori?

Fingasi nondimeno (senza lasciarsi 'l vero), che verissimo fosse quanto dal Galiano si espose. Qual misfatto erasi mai commesso dalla povera Madre, e da' suoi miseri Figli, per cui, oltre al gene-

general sequestro, e alla perdita del territorio, carcerar doveansi? E dove non si volesse il supposto delitto di D. Giovanni a Costoro, per ignota cagione metaforicamente trasfuso, non sarebbe lo stesso, che a loro danno vedersi di messer Boccaccio avverata la risaputa novella?

Non può dunque mai credersi una tal carcerazione ordinata pel possesso del territorio, che *gratis* asserivasi non mica per colpa de' Debitori, ma bensì altronde impedito; tanto maggiormente perchè tuttavia stavano sottoposti al sequestro gli altri effetti di Costoro, colla di cui vendita il Galiano sicuramente, anzi ad esoberanza, soddisfar poteasi.

Dicasi adunque il vero. Non fu il monitorio sognato: Non il possesso sospeso: E molto meno il bisogno di esser pagato, che indussero il Creditore a mentire colla descritta favola, che tale, di per se stessa fa da ognuno conoscersi; ma fu il vero, e non panico, timore di perdere dell'ambito territorio, conseguito appena, il possesso. E perciò volle prima ridurre al colmo dell'angustie, e delle miserie i Debitori, affinchè in vece di risentirsi, mendicar dovessero, per ottenere la libertà perduta, da lui stesso il soccorso.

Ella era troppo delicata la bisogna, o che vero, o che mendace fosse l'esposto; e come tale ragion volea, che si procedesse con maturo consiglio, e non già di rimbalzo; poichè trattavasi di carcerare una Vedoua vecchia, e nobile, e due suoi Figli, imparentati con i Tontoli, e co' Nicastri di ugual prosapia, ed altresì colla cospicua Spagnuola Famiglia de'Benavides, senza neppure sapersi per quale rilevante cagione, o delitto; se in tutto il corso di quel giudizio non eransi punto risentiti, e difesi.

Ma che pro? Il Galiano era nel possesso di ottenere da quell' Uditore Bottone quanto mai chiesto avesse. E perciò da costui nel dì 22. Giugno *1691*. (senza farsi parola di monitorio, o di possesso interdetto, e nè tampoco del supposto precedente ordine *in plena Aula*) si ordinò la carcerazione della Madre, e de' due suoi Figli, per trasportarsi nel carcere Doganale, colla commessa ad un Subalterno, *ut fol.* 100. E quantunque si dicesse ciò in Ruota, ed avanti del Presidente Governadore ordinato; pure il decreto solamente dal Bottone firmato si osserva: e il Governadore trovavasi allora molto lungi nella Terra di Orsara, *ut fol.* 101.

Dovettero i Figli averne qualche contezza; onde rifuggiati, e nascosti, solamente fu carcerata la povera Madre; la quale poi, con lettera del Presidente Governadore, in vista de' documenti della sua infermità, a guisa di forgiudicata, si consegnò a' *quattro* Eletti della Città di Manfredonia, coll' obbligo di esibirla subito guarita, nel carcere di Foggia, *ut a cit. fol.* 101. *ad* 103.

Indi

Indi, precedente la tassa, si ordinò al Galiano, che pagato avesse al Subalterno duc. 12. 30. pella carcerazione suddetta in DANNO DE' DEBITORI, *ut a fol.* 104. *ad* 106. E si fece altresì la tassa di altre spese, che si dissero fatte dal Galiano in altri *duc.* 39. 40., *ut a fol.* 109. *ad* 113.

A bene intenderla la carcerazione non mica si ordinò di questi tre Debitori, forse per qualche da loro commesso delitto; ma bensì pel credito del Galiano, col pretesto dell' impedito possesso. E come carcerarsi per ciò una Donna contra la troppo nota disposizione del Testo nell' *Auth. sed hodie* sotto il *tit.* del *Cod. de offic. diversf. Judic.* colle chiarissime parole: *Sed hodie novo jure pro fiscalibus, vel privatis debitis nulla Mulier debet includi*; etiandio colle pene ingionte a' Giudici, e a' Subalterni trasgressori, che ivi si leggono?

E se il Cujacio nel sommariò del *cit. tit.* insegnò, che neppure si possano chiamare nel Foro, sieno Madri di famiglia, sieno Vedove, dicendo *Ne domo extrahantur in Forum*; cosa mai direbbe vedendo l' Uditor Bottone tutto inteso a carcerare una nobile vecchia Vedova, a semplice ricorso del Creditore, quasi che fosse una Donna infame, onde non venisse nel divieto delle Leggi compresa?

IN questa oh quanto propizia epoca pel Galiano, se D. Agata trovavasi consegnata per ricondursi nel carcere, e i Figli o rifuggiati, o raminghi, egli giunse finalmente a conseguire del sospirato territorio (lungi però al sommo dal giusto, e dall' onesto) il dominio, e il possesso nel modo che siegue.

Gregorio Curto, che di Oblatore ebbe soltanto il nome, se licitato avea pel Galiano, dovendo ritornare alla Padria, per ricondurvi, giusta l' inviolabil costume degli Abruzzesi, gli armenti, sotto il dì 13. Maggio di quell' anno costituì per suo Proccuratore il Dottor Giuseppe Guidi, *ut fol.* 114.

Conviene il quì sapersi, che questo Dottor Guidi era l'Avvocato, e il Proccuratore stesso del Galiano, il quale avendo, senza veruno bisogno, assistito a' Periti quando fu il territorio apprezzato, a nome del suo Cliente, *ut fol.* 52. *sign. man.*, gli furono indi tassati pelle sue diete duc. 13. 20., e pagati dal Galiano con decreto del Bottone, che reca meraviglia, anzi abominazione in sentirlo, di ritenerseli A DANNO DE' DEBITORI, *ut fol.* 54. *sign. man.*

Nel dì 17. Luglio di quell' anno, con decreto ad istanza di questo biforme Proccuratore, si commise a due *Mercadanti* di Foggia la liquidazione dell' interesse delle cambiali, e il calcolo delle quantità tutte dal Galiano pretese; con essersi una tal commessa notificata *personaliter* a D. Agata, che stava *loco carceris*, *& domi* a' suoi Figli fuggiaschi, *ut fol.* 110. *a ter.* Ed ecco della liquidazione, e del calcolo colle stesse parole il tenore:

Capitale di duc. ——————————————— 2000 ——
Terze fino al giorno della liquidazione dell' istrumento duc. ——————————————— 232 ——
Quando l' istesso Creditore ne avea domandato duc. 222.
Terze decorse da quel tempo in avanti duc. ———— 244 ——
☞ Terze d' interesse d' interesse decorse alla ragione del cinque per cento, *convenuto* nell'istrumento, duc. —— 17. 40
Per resta di polise di cambio di duc. 400. duc. ———— 100 ——
☞ Interesse di detti duc. 100. al 7. per cento ———— 21 ——
Computato però dalla data delle lettere, e non già dacchè furono protestate.
Spese di atti fatti in Regia Dogana duc. ———— 190. 95

2805. 35

FUrono tali, e tante le stranissime peripezie, in questa causa a dismisura occorse, che fan cessare la meraviglia, come da' Mercadanti tuttocciò eseguito si fosse; e non piuttosto col decreto del Giudice pella liquidazione dell' interesse: e colla nota del Segretario, e Scrivano pelle spese della lite; così come in ogni Tribunale costumasi. Ma chi sa se in Foggia, ove tante rare cose produconsi, non fossero Dottori, Agrimensori, e Causidici ben anche i Mercanti? Questa liquidazione, e calcolo a' Debitori notificati però non furono, *ut fol.* 117.

Dal Proccurator Guidi si domandò a nome del Curto di ritenersi i suddetti duc. 2805. — 35. per pagarsi al Galiano, ed averne le cautele *ad consilium sapientis*: e di depositare il dippiù per pagarsi a' creditori anteriori. E quantunque non vi fosse, come pur troppo era necessario, il consenso del Galiano; pure con decreto del dì 24. Luglio si ammisero la ritensione, e il deposito; e che, questo adempiuto, si dasse al Curto il possesso, *ut fol.* 118. *& a ter.*

Il decreto veramente non fu irregolare; se non il Curto, ma il Galiano stesso, che impadronivasi del territorio, dovea ritenersi i duc. 2805. — 35. Intanto dall' istesso Guidi si produsse il documento di essersi presso del Negoziante Rossetti depositati duc. 204. — 65. residuo de' duc. 3010., *ut fol* 119.

Per cautela degl' Interessati doveasi questo biglietto di tenuta originalmente serbare negli atti. Ma nò. Aggiugnendosi semprepiù nuovi paradossi alle tante avvenute stranezze, se ne lasciò soltanto una copia negli atti, che si disse estratta dall' originale, *restituito alla Parte*; senza però sapersi chi mai fosse questa Parte, ch' essere non potea nè il Guidi, nè il Galiano, nè l' istesso Rossetti, e nè tampoco i Debitori assenti.

Si produsse insieme una *Cartola senza data*, in cui confessava il Galiano di avere ricevuto dal suo proccurator Guidi i duc. 2805.35. di denaro del Curto, a cui ne facea la quietanza, e cedea le sue ragio-

ragioni tutte; promettendo però le cautele *ad consilium sapientis*, allorchè nella fine di Novembre sarebbe il Curto ritornato in Foggia, *ut fol.* 120.

Gran sventura di Foggia, che il portentoso suo Clima sia stato finora ignoto a'Poeti, i quali han favoleggiato solamente dell' Attico, produttore degli uomini dotti; quando questo Foggiano ritiene il gran preggio di trasmutare con istrana metamorfosi i Savj in ignoranti, e i melensi in Dottori, siccome il tutto in questa causa si avvera; se il Pastore Abruzzese dovea certamente esser più dotto del Dottor Guidi; laddove con Quello, e non già con Costui, solamente *ad consilium sapientis* poteansi, e doveansi di là a quattro mesi stipular le cautele.

Ma non fu il Clima nò; fu il Cielo, che ciò permise, affinchè in ogni futuro tempo a tutti fosse la verità palese: volsi dire, di essere stato una testa di ferro, come suol dirsi dal Volgo, il curatolo Curto, appunto perchè non venisse al Galiano aggiudicato *pro pretio appretiato* il territorio; ma bensì lo godesse per duc. ☞ 1190. meno dell' amico apprezzo. E il prorogato istrumento nè in Novembre, nè in veruno altro tempo fu più stipolato, perchè il Curto, che mai non ebbe il territorio, senza dell' istrumento stava cautelato ad esoberanza.

Bastò nondimeno questa informe *cartola*, perchè con decreto de' 27. Luglio si fosse dal Credenziere Freda ordinato di darsi col suo intervento al Procurator Guidi del territorio il possesso, *ut fol.* 121. *a ter.* Siccome fu immantinente coll' accesso eseguito, *ut fol.* 124. Essendosi dato al Guidi, piuttosto qual procuratore del Galiano, che del povero Curto, delle Pagliete il possesso.

Adagio col possesso, che vi è il monitorio di Troia, con cui ciò viene impedito. Ma odo rispondermi, che di quello negli atti non eravi veruno documento: e che qual fumo al vento il favoloso monitorio si dileguò, dopo di essersi carcerata D. Agata, ed i Figli ridotti raminghi. Lodato il Cielo, che in questa causa vedesi pella prima volta una verità confessata.

Erasi tuttocciò esposto nella prima istanza dell' Attore, *ut fol.* 5. *vol.* 2. Onde l' Avversario non sapendo scioglierne altronde il dubbio, nel VI. de' suoi articoli *fol.* 141. *cit. vol.* 2. dice, che dalla suddetta Curia fu sospeso il monitorio, e permesso alla Reggia Dogana di proseguire il giudizio pella vendita dell' intero territorio. Ma tuttocciò si asserisce, senza prodursene documento alcuno; riuscendo peggior del male il mendicato rimedio.

E Quì finì l' istoria curiosa insieme, e dolente delle Pagliete, nel di cui dominio, e possesso videsi 'l Galiano intromesso, con tante cabale, per un credito insussistente, per vietato interesse, per non dovute spese, e pel prezzo lesivo al sommo,

mo, ed ingiusto, senza veruna contraddizione, in grazia della carcerazione ordinata, e in parte eseguita: e senzacchè in apparenza almeno se gli fosse ceduto dal Curto, a cui restituito avesse il denaro; e pel giro di anni 84. da lui, benchè per brieve tempo, ed indi da' suoi Discendenti, sempre *mala fide*, si è posseduto, ed ora da D. Gian Lorenzo di lui nipote nella stessa guisa possiedesi.

MA neppure qui terminò la tragedia dell' impoverita Famiglia Patienza, resa il bersaglio di continove oppressioni, e sciaure; se dopo del Galiano in iscena altri pretesi Creditori, forse stimolati dall' istesso Galiano, rimasero, fra' quali un tale Ascanio di Rosa pel preteso credito di ducati mille, a cui fu in Luglio stesso liberato in conto il misero avanzo del prezzo delle Pagliete.

E quantunque tutti gli altri effetti de' Debitori, cioè *L' Alboraggio*, *la Chiusa*, *e la Macchia*, stassero tuttavia sequestrati, con ognuno de' quali ben poteasi soddisfare il Rosa del rimanente preteso suo credito; pure nel decreto stesso della liberazione si ordinò (mi si conceda di grazia il dirlo) con ismoderata ingiustizia, che ad istanza del medesimo rimanesse carcerata l' infelicissima D. Agata di Nicastro, resa il giuoco della fortuna, *ut fol.* 126.

Fa quì d' uopo avvertirsi, che questo preteso credito del Rosa non altronde faceasi nascere, se non che da una copia di laudo, che si disse estratta dall' originale, rimaso in potere del Creditore, e promolgato da Guglielmo del Tidone, e da Antonio Caluanese: ed essere per cagione di pane somministrato a' Garzoni di D. Agata, e de' suoi Figli, *ut fol.* 58. Così che non eravi per un tal debito veruna pubblica scrittura, e moltomeno decreto alcuno, che ne ordinasse il pagamento; onde trattavasi di un credito illiquido. Tanto è ciò verissimo, che gli furono liberati a conto i duc. 204—65., come il dissi; ma colla *pleggeria* di restituirgli *in casu retractionis*, *ut fol.* 128.

COme adunque, Santa Giustizia! si accorda: E come mai si permette, che nel decreto stesso per questo incerto, e dubbioso credito la carcerazione di una nobile, e vecchia Vedova venisse insieme ordinata? Non ci vuol troppo a comprenderlo. Tutto avvenne pella prepotenza colla somma del Galiano, il quale assolutamente sopra l' oppressione de' Debitori avea riposto tutte le sue speranze, di goder senza piati del territorio il possesso, tanto lungi dal giusto con pessima fede acquistato.

Ed in vero fra tanti gravi falli, sempremai fortunato, non andò il pravo suo disegno fallito. Imperocchè D. Agata, oppressa da tanti aggroppati travagli, persecuzioni, e disagi, prima di passare al carcere di Foggia, terminò infelicemente i

suoi

ſuoi giorni ; e fu tantoſto ſeguita da due ſuoi figli D. Giuſeppantonio , e D. Girolamo , che in grazia del Galiano andavano da molto tempo raminghi .

Quindi la morte di Coſtoro : La perdita troppo amara delle Pagliete , dalla di cui ubertoſa rendita , ſenza veruno diſpendio, raccoglieva il ſuo ſoſtegno queſta malmenata Famiglia : Le minaccie del Roſa , e di altri Creditori arretrati : E le altre abbondevoli ſopravvenute ſciaure avvilirono in tal maniera i ſuperſtiti D. Liborio , e D. Giovanni , ſpogliati di quanto aveano , che quantunque vedeſſero il territorio mal poſſeduto dal Galiano , ed indi da D. Giallionardo , e D. Gaetano ſuoi figli: e con occhio bieco ne contemplaſſero da lungi la copioſa rendita di annui duc. 500., e 600., pure dalla miſeria oppreſſi , e da dura neceſſità coſtretti , dovettero a malincuore ſerbarne per non brieve ſtagione involontario il ſilenzio .

Verità , che mal può contraſtarſi , laddove i fatti ſteſſi ne bandiſcono ogni dubio ; e ſi raccoglie altresì dal documento prodotto *fol.* 124. *vol.* 2. Se nell'anno 1718. queſti Fratelli , ſceuri del modo di littigare , voleano ricorrere al patrocinio della Pia Congregazione di S. Ivone : e ne furono da taluni , ſotto falſi preteſti , e non ſenza manifeſta impoſtura diſtolti : e forſe per farſene merito con i Galiani .

SOlamente nel dì 23. Marzo 1725., (tempo in cui , dall'acerbo continovato dolore oppreſſo , più non vivea D. Giovanni), riuſcì a D. Liborio di ricorrere alla Regia Camera , inſieme con due ſue vecchie celibi Sorelle : ed eſponendo in compendio i fatti occorſi : ed allegando *formiter* la nullità evidente di tutti gli atti , l'enormiſſima leſione , e l'ingiuſto poſſeſſo del Galiano per mezzo del Curto ; ſi richiamò da quanto eraſi mal fatto nella Regia Dogana , domandandone l'ammenda colla traſmiſſione degli atti ; affinchè di queſti la manifeſta nullità dichiarata , nel poſſeſſo del territorio, non mai legittimamente perduto , reintegrato veniſſe , col riſarcimento de' danni ; e frattanto quello ſequeſtrarſi *etiam quoad fructus* , *ut fol.* 137. *vol.* 1.

E quantunque nella relazione , fatta per ordine della Regia Camera dalla Regia Dogana , tutta l'arte ſi foſſe uſata per colorire , ed iſcuſare quanto eraſi colà contro di tutte le Leggi operato ; nondimeno , mal potendoſi occultare le nullità , le ſtranezze , le irregolarità , la leſione , e le non poche gravezze , ſi ordinò la traſmiſſione degli atti , che ſeguita , e notificati i deſcritti Fratelli di Galiano , e il Procuratore da' medeſimi coſtituito , nel dì primo Marzo 1727. ſe ne fece l'apertura , *ut fol.* 144. & 145. *cit. vol.* 1.

Nel XX. articolo del Galiano con ſomma franchezza ſi legge , che pella relazione della Regia Dogana , con cui ſi giuſtificava quanto

to erasi colà operato, conobbe il Patienza l'insussistenza del suo richiamo, e si arretrò, *ut fol.* 143. *vol.* 2. Ma tutto il contrario apparisce dagli atti.

La verità si è, che questo giudizio, appena promosso, rimase per somma disgrazia sospeso; se D. Liborio, sempremai sventurato, prevenuto dalla morte, non ebbe il piacere di veder sequestrato almeno il suo territorio, nonchè di riaverne il mal tolto possesso; lasciando alle due sue figlie, ed eredi D. Agata, e D. Antonia il peso di proseguirne l'introdotto giudizio. E tanto ancora erasi da D. Giovanni nel suo testamento imposto alla stessa D. Antonia sua nipote, ed erede.

Contuttocciò gli accidenti sopravvenuti, tutti propizj a' Galiani, han fatto sì, che neppure finora siasi potuto ripigliare questo giustissimo interrotto giudizio. Imperocchè D. Liborio ultimo maschio dell' antica prosapia di Patienza, che mentre visse di gran patienza ebbe il continuo bisogno, lasciò morendo in età minore le descritte sue figlie, che avendo ambedue adottato le nozze, fra di loro stesse, e con D. Maddalena loro zia, ebbero aspre tenzoni: e morendo ambedue in età troppo immatura, lasciarono i di loro Figli minori, ed impuberi, siccome il tutto si raccoglie dagli atti.

IL Cielo però, che l' innocenza oppressa per lungo tempo non soffre: e che i torti altrui, o presto, o tardi, senza l'ammenda, e senza il ristoro non lascia, ha finalmente permesso, che nel quarantesimo sesto anno, dacchè nella Regia Camera fu un tal giudizio promosso, risvegliato venisse dal Dottor D. Matteo Mettola patrizio di Manfredonia, figlio ed erede della suddetta D. Antonia, a cui sono state da D. Francesco Perruzzi, figlio ed erede della nominata D. Agata le di lui ragioni, ed azioni tutte a tal' uopo cedute.

Questi adunque in Maggio 1774. espose in epilogo con piena istanza quanto da me finora si è detto, *ut a fol.* 2. *ad* 7. *vol.* 2., indirizzando il giudizio contra D. Giallorenzo Galiano il giovane, da chi al presente, sceuro di giusto titolo, il suddetto territorio delle Pagliete posseduto ritrovasi: e che finora facilmente ignaro del vero, delle inescusabili colpe di suo Avolo soffre, forse senza grave sua colpa, la pena.

Ed in vero, venuto in giudizio, altro in una sua istanza non oppose alla domanda del Mettola, se non che la legittimazione della Persona, e la prescrizione, *fol.* 27. *cit. vol.* 2. E sebbene, impartito il termine, se ne fosse gravato; talmente che dovette confermarsi dalla Regia Camera, *ut fol.* 51. & 55., pure giova il credere, che non avvezzo a contrastare il giusto, ciò lungi dal suo volere avvenisse.

In quanto alla legittimazione della Persona, ragionevolmente domanda-

mandata, egli ne fu immantinente appagato, con essersi i legittimi documenti prodotti, da' quali si rende incontrastabile, e certo, Che di D. Francesco Patienza furono gli eredi universali D. Liborio, e D. Giovanni suoi figli, *ut fol.* 28. *cit. proc.* Che di D. Giovanni fu l'unica erede D. Antonia, o sia Giovannantonia, di lui nipote *ex fratre*, *ut fol.* 38. Che di D. Liborio furono eredi D. Antonia, e D. Agata, *ut a cit. fol.* 38. *ad* 40. Che di D. Antonia sia erede l'agente D. Matteo, *ut a fol.* 44. *ad* 47. E che di D. Agata l'erede sia il suddetto D. Francesco di lei figlio, *ut a fol.* 119. *ad* 123., di cui sia cessionario speciale l'istesso D. Matteo delle ragioni tutte a questa Causa in qualunque modo attinenti, *ut fol.* 31. *cit. vol.* 2.

E riguardo alla prescrizione allegata, egli ne sentirà da quì a poco la risposta, col dimostrarsi di una tal'eccezione la vanità, e l'insussistenza; se chi da prima si abusò del tempo per godere dell'usurpato territorio, coll'ingiusto possesso, il non dovuto frutto, non può del tempo stesso valersi per non restituirlo, insieme co' frutti, al diretto Padrone, che non fu mai dal di lui assoluto dominio, nè per ordine, nè per giustizia; ma soltanto *per vim*, *& dolum*, barbaramente rimosso.

Il sincero (benchè per necessità prolisso) racconto de' fatti, che da' Processi sonosi tutti fedelmente raccolti, basterebbe, se non m'inganno, a rendere della vittoria, lungi da qualunque dubbio, il mio Cliente sicuro. Nondimeno, perchè niente alla di lui difesa mancar si vegga, e si dilegui ogni dubbio, che tanto dall'Avversario si esaggera, pel decorso del tempo; m'induco, con tutta la brevità possibile, ad allegarne quelle ragioni, che sulla verità de' fatti stessi, dal rigore, e dall'equità delle Leggi tutte sostenute a gara, sono a ricolmo pur troppo note a' dottissimi Signori Ministri, a' quali, per amica sorte, il Ciel pietoso ha riserbato il deciderne.

MA prima di ciò vengo all'epilogo di quanto nel corso dell'impartito termine si è, colle deposizioni uniformi di IX. Testimonj, dal mio Cliente ad esoberanza provato *a fol.* 86. *ad* 118. E di quanto, dopo spirato il termine, si è *nulliter*, e lungi dal vero, brigato l'Avversario a provare; affinchè al paragone con retto discernimento meglio si possa la verità comprendere; vieppiù che de' Testimonj dell'Attore le veridiche, e ragionate deposizioni veggonsi uniformi a' pubblici strumenti, e a' validi documenti, prodotti negli atti.

Sopra dell'articolo I. del Mettola *fol.* 86. *& seqq.* si depone:

Che il territorio delle Pagliete, ora chiamato Galiano, e Galianello, sia di carri XIV., alla ragione di versure XX. per ciascuno carro, e di moggi, o sieno tomolate IV. per ogni versura, giusta l'immemorabil costume della Puglia; vale a dire della

della continenza di moggi *mille cento venti* : Che di presente un tal territorio si possegga da D.Gio:Lorenzo Galiano: E che per pubblica tradizione , e fama era un tempo della Famiglia Patienza di Manfredonia , indi passato in quella di Galiano di Montoro.

Sopra del II. *fol.* 86. *a ter. & seqq.*

Che questo territorio sia incapace affatto di aumenti industriali, e di migliorazioni , come addetto agli erbaggi pel pascolo degli animali , e alla semina; senza esservi fabbriche, o altro da potersi migliorare , ovvero deteriorare ; se l' erbe vi si producono dalla Natura, non già dall' arte; talmente che i Galiani nessuna spesa aveano mai sofferta nel territorio suddetto, come quello , che da tempo immemorabile sempremai erasi mantenuto nel medesimo stato , e sempre ad altri dato in affitto da' Galiani.

Sopra del III. *fol.* 87. *& seqq.*

Che quantunque una porzione di tal territorio confinasse col fiume Cervaro; pure non eravi memoria , che gli avesse mai recato il minimo danno , a cagionchè il fiume tiene il suo corso invariabile ; e che pel timore di alluvioni per qualche straordinaria escrescenza, vi erano i fossi, che teneansi con poca spesa spurgati. Anzi che il territorio ne riceva notabile giovamento, sia pella produzione dell' erba; sia pelle vettovaglie seminate, con farle irrigare nel tempo di Primavera : Che la spesa de' fossi, e de' ripari siasi sempre fatta da' Conduttori , e nommai da' Galiani (verità, che si legge negli strumenti degli affitti dal *1706*, finora, *ut fol.* 32., *fol.* 37. *&* 48. *vol.* 2.); permodocchè siccome l' estaglio era di duc. *600.* , e 700. , sarebbe sormontato fino a duc. *900.*, e 1000. , qualora tutto ridotto si fosse a coltura , ed avesse il Padrone sofferto la spesa de' fossi, e degli argini.

Sopra del IV., Che riguarda l'apprezzo per molto meno del giusto valore, e la subbastazione per molto meno di quello, i Testimonj, che pel decorso del tempo mal poteano saperlo , si sono rimessi alle scritture.

Sopra del V. *fol.* 88. *& seqq.*

Che atteso l'annuo estaglio attuale di duc. 750. immune da qualunque spesa, il valore del territorio doveasi computare alla ragione del quattro per cento , giusta il costume di tutta la Puglia per consimili territorj (vale a dire di ducati 18750.) . E che questo attual prezzo dipende , non mica da migliorie , e da industriali aumenti , che non vi sono , nè vi possono essere; ma bensì dal solo aumento naturale del tempo, per essersi avanzata l' industria delle massarie di campo.

Sopra del VI. *fol.* 88. *& seqq.*

Che la Famiglia Patienza era delle più antiche , e nobili di Manfredo

fredonia, ed imparentata non solamente colle Famiglie uguali de' Tontoli, e de' Nicastri; ma benanche colla nobilissima Famiglia Benavides, proveniente da Spagna; ed è certo, che D. Maria Benavides fu moglie di D. Liborio Patienza. Depongono inoltre, che questa Famiglia divenne assai povera: e che D. Liborio, e D. Giovanni, figli di D. Francesco Patienza, si ridussero all' ultima miseria, specialmente pella perdita del descritto territorio delle Pagliete.

Sopra del VII. *fol.* 88. *& seqq.*

Che della suddetta Famiglia Patienza la linea Maschile colla morte de' suddetti D. Liborio, e D. Giovanni, e la Femminile colla morte di D. Antonia, e di D. Agata, figlie di D. Liborio, totalmente si estinze. E che le ragioni, ed azioni tutte di questa Famiglia Patienza ora si rappresentino dall' articolante D. Matteo Mettola, come figlio, ed erede di D. Antonia, e qual cessionario di D. Francesco Perruzzi, figlio, ed erede di D. Agata.

E sopra dell' VIII. *fol.* 89. *& seqq.*

Che in Manfredonia sempre siasi vissuto, ed attoalmente si viva *in gabellis*, e non già a catasto; e perciò il peso della gabella erasi sempre portato, e portavasi da' Conduttori, e Coloni; in guisa che i Galiani non aveano mai sofferto, nè soffrivano pel territorio suddetto il minimo peso nè di gabelle, nè di catasto, e bonatenenza, nè di altro; ma si avean goduto, e godeansi l' intero estaglio franco, ed immune da qualsivoglia peso, e dispendio.

IN quanto all' esame del Reo, non credo, che possa veruna ragione aversene dalla Regia Camera. Imperocchè nel dì 6. Settembre 1774. fu in questa Causa impartito il termine, *ut fol.* 50. *vol.* 2., che pel richiamo del Reo nel dì 12. Dicembre fu confermato dalla Regia Camera, *ut fol.* 55. Nel dì 21. Gennajo dell' anno corrente il mag. Proccuratore del Galiano si pigliò le lettere commessionali per fare l' esame, *ut fol.* 61. E nel dì 22. Febbrajo fece spedire la citazione a XXV. Testimonj, a' quali ne furono aggiunti altri VIII. E quantunque tutti forastieri, e pella maggior parte commoranti 'n Foggia; pure tutti si videro quì notificati nel dì 4., e nel dì 18. Marzo, dimostrati dalla Parte stessa al Portiere, *ut fol.* 133. *vol.* 2.

Ma di questi nessuno ne fu quì esaminato. E non senza meraviglia XIV. di questi furono dopo giorni IX., cioè nel dì 28. Marzo, citati 'n Foggia, *ut fol.* 129. *a ter.* & 130., forse perchè tutti quì venuti in pellegrinaggio, tutti ancora eransi nel tempo stesso restituiti alla Padria, per ivi esaminarsi ad istanza del Galiano.

Nondimeno, perchè meglio si riposassero pel sofferto viaggio, solamente VII. se ne' esaminarono nel dì 29., e 30. Marzo, *ut a fol.*

a fol. 151. *ad* 164. Altri V. si esaminarono nel dì 15. 29. e 30. di Aprile, *ut a fol.* 165. *ad* 179., e gli altri due mai più esaminati si veggono.

Intanto l'esame del Mettola, differito per non essersi colà ritrovato il Galiano per citarsi *ad v. i. t.*, onde dovettero citarsi i mag. Amministratori della Città di Manfredonia, giusta il decreto del Sig. Commessario *fol.* 63. & 64., erasi già terminato nel dì 11. Marzo, e prodotto presso gli atti, erasi fin del dì 28. di quel mese fatta la pubblicazione, *ut fol.* 126. E nel dì 24. Aprile erasi notificata la monizione *ad sententiam*, *ut fol.* 128., e successivamente ordinato all'Attoario di portare il processo spediendo, *ut fol.* 129., allorchè si produsse l'esame del Galiano, *ut a fol.* 135. *ad* 179., insieme con alcune scritture *a fol.* 182. *ad* 232.

Indi nel dì 16. Maggio ottenne dal Signor Commessario il permesso di esaminare quì due Testimonj, citati *in termino*, colla clausola di *habeatur ea ratio, quæ de jure* &c. *ut fol.* 234., i quali si dicono di nuovo citati *nel dì* 18. *Giugno*, insieme col Proccuratore del Mettola, *ut fol.* 235. Ma questi due Testimonj eransi già esaminati fin dal *dì* 3. *Giugno*, *ut a fol.* 253. *ad* 256.

QUal ragione mai possa, e debba aversi delle deposizioni di questi Testimonj tutti, a me non spetta; ma si appartiene al Tribunale della Regia Camera, il deciderlo. Nondimeno perchè niente rimanga intatto, ne farò qui brievemente il scruttinio.

Nel primo articolo, e fino al XXII. si contengono i fatti occorsi dal 1687. al 1692; che rilevansi dal primo volume. Ma in parte alterati, siccome già di alcuni si è quì sopra da me avvertito. E sopra di questi nessuno Testimonio ha deposto neppure per tradizione.

Giova però il sapersi, che nell'articolo V. si confessa, di essere *statonici* gli erbaggi delle Pagliete, vale a dire non soggetti alle sognate inondazioni del fiume Cervaro, *ut fol.* 100. Nell' VIII. dicesi notificata a' Debitori l'offerta del Curto, *ut fol.* 100. *a ter.*, ciò che non è affatto vero. Nel IX. si espone il vero, riguardo alla carcerazione della povera Vedova, *ut cit. fol.* 100. *a ter.* E nel XXII. si articola, che nell'apprezzo delle Pagliete non si dedusse il peso della bonatenenza, *ut fol.* 143. *a ter.* Nessuno testimonio però l'ha deposto, per non incorrere in una falsità manifesta; poichè in Manfredonia, siccome il dissi, sempremai si è vissuto a gabelle, non già a catasto; e perciò nessuno peso di bonatenenza soffrivasi dal Padrone delle Pagliete; così appunto sopra dell' VIII. articolo del Mettola si è concordemente deposto da IX. Cittadini, *ut cit. fol.* 89. & *seqq.*

Nell'articolo XXIII. al XXVIII. si esaggera il bisogno degli argini, e de' fossi per evitarsi l'inondazioni del Fiume. Ma nes-

suno

ſuno de' XIV. Teſtimonj ſi è ſognato deporre , che nelle Pagliete formati vi ſi foſſero dal Galiano. E nel XXXIV. L'Anticolante s'inoltra al dire , che dopo l' acquiſto del territorio il Galiano vi ſpeſe duc. 5690. nelle forme , foſſi , ed argini . Ma ſiccome ciò riduceaſi ad un fatto chimerico ; così neſſuno Teſtimonio, neppure per tradizione, ave ardito deporlo .

Anzi ſopra del XXII. il Dottor D. Nicola Rinaldi , che come amminiſtratore degli effetti del Duca di Oratino , ſpecialmente nelle Pagliete , ſi confeſſa di quei luoghi appieno inteſo , depone : *Che i due Fiumi di Cervaro , e Carapella in detto luogo delle Pagliete perdono il di loro letto*, *e le acque ſi ſpandono per quelle Campagne*, ſono ſue le parole: e dice di averlo così egli oſſervato .

Con ragione adunque l'iſteſſo Galiano, quando miſurò le Pagliete , non fece motto di Fiumi , nè di foſſi, forme , ed argini. E ne tampoco ne fecero menzione i Periti allorchè apprezzarono il territorio . Ed ora meglio ſi comprende la verità, depoſta da' Teſtimonj del Mettola ſopra del III. articolo , che cioè l'acque del Cervaro giovino molto per inaffiarne il territorio , *ut cit. fol.* 87. *& ſeqq.* E dagli ſtrumenti di affitti con ſomma chiarezza raccoglieſi , che riguardo al Fiume neſſuno peſo , o diſpendio ne ſoffriva il Galiano ; ſe lo ſpurgo de' foſſi , ed ogn' altro andava a carico de' Conduttori .

Nel XXVIII. e XXIX. ſi aſſume , e ſi depone , che le terre ſalde della Regia Corte doveano ſtare per qualche tempo in ripoſo , in cui era poca la rendita . Ma come ciò adattarſi alle Pagliete , che per anni XII. ſi affittavano ſempre per l' iſteſſo eſtaglio in ogn'anno: e di cui, pendente l'affitto preſente, ſe ne legge fatto il nuovo in pubblici ſtrumenti , ſenza ripoſo , e ſenza minorazione di eſtaglio ?

E finalmente negli articoli XXX. al XXXIV. ſi propone, e deponeſi, che in Foggia coſtumavaſi l'annoalità fino al X. per cento ; come pure l'intereſſe delle terze, e l'intereſſe d'intereſſe. Ma non han depoſto , che Foggia per qualche ſpecial privilegio non foſſe affatto tenuta all'inviolabile oſſervanza delle Divine, e delle Umane Leggi .

E queſte ſono le mendicate , inutili , ed affatto inſuſſiſtenti pruove , ſulle quali tutte le ſue ſperanze ha ripoſto l'Avverſario ; ſenza farſi carico dell' infermità incurabile , in cui ritrovaſi , voglio dire , che contra le chiare ragioni del mio Cliente , ſoſtenute da' veri fatti , e dalle Leggi tutte , in vano egli può rinvenir difeſa ; ſe il negro non può divenir mai bianco , incontrando la reſiſtenza del giuſto , e dell'oneſto , per cui non giova la ranna , vale a dire qualunque mendicato rigiro .

Di qual valore ſieno le ragioni del Mettola : e quanto debole , e vana

e vana sia la difesa del Galiano, egli stesso ne somministra le pruove; se trovandosi appuntata la Causa pel dì XX. del corrente Luglio, non lascia modo di differirne la decisione.

Imperocchè, dopo di essersi divertito per ben Mesi VI. nel fare il suo esame, nel dì 27. del caduto Giugno ha ottenuto le lettere commessionali pella ripulsa de' Testimonj del Mettola. E quantunque ciò fosse direttamente opposto al Rito della G. C., e alla Prammatica XI. *de ord. judic.*, pure non ha voluto l'Attore richiamarsene, per non somministrare nuova materia a dilazioni maggiori. Ma chi nol conosce di essere ciò appunto come l'oglio di cannella, che suol darsi a' moribondi, non perchè guariscano; ma perchè si proroghi per altro brieve tempo la vita; laddove i Testimonj soltanto han deposto, quanto da pubbliche, e da solenni scritture apparisce?

§. I.

In cui si dimostra la nullità della vendita, pella manifesta nullità del contratto, e di tutti gli atti, per l'evidente difetto dell'ipoteca, e per altre ragioni.

LAsciando in disparte, che nell'istrumento censuale, stipolato a dì 18. Dicembre 1687. a prò del Galiano, non vi fu il denaro contante, nè fedi di credito: e che all'ardua ragione dell'otto per cento, oltre al peso della bonatenenza, fu l'annoalità venduta; potrà negarsi, che con evidente anatocismo si vollero i Debitori obbligati anche all'usura dell'usura, o sia all'interesse dell'annoalità venduta?

E come mai nascervi dubbio; laddove non solamente nell'istrumento promesso, e costituito a chiare note si legge; ma in oltre dall'avvido Creditore espressamente domandato, vedesi da' Mercadanti compreso nel calcolo, e dalla Regia Dogana fuor di ragione ammesso?

L'Imperador Giustiniano, dopo di avere nella *L. fin.*, o sia la 28. *C. de usur.* somiglievoli contratti rigorosamente vietati, di ciò non pago, perchè nel Foro affatto non si ammettessero, ecco quanto nella *L. fin. C. de usur. rei judic.* dispose: *Cum enim jam constituimus usurarum usuras penitus esse delendas: nullum casum relinquimus, ex quo hujusmodi machinatio possit induci*. Dove il Cuiacio nella Chiosa scrisse: *Quia sive fiat stipulatione, sive judicato, anatocismus prohibitus L. ult. supr. de usur.* E lo stesso notò il Gotofredo nella *L.* 3. del *cit. tit.*

Il

Il Duareno però nel *tit. de re judic. ad L. Præses prælect.* 27. con maggior energia fa sentirci : *Quamvis enim usuræ permissæ sint jure Civili ad certum modum C. de usuris ; tamen usuræ usurarum non possunt exigi L. si non sortem* §. 1. *supr. de condict. indeb. Hic anatocismus mergit miseros Debitores : multaque incommoda affert tum publice , tum privatim , ut docet experientia . Cicero vocat anatocismum in quadam epist. ad Att. Dicitur improbum fænus L. improbum C.quib.cauf.irrog.infam. Et notantur infamia : Nulla alia pœna reperitur certo jure definita . Sed quia grave crimen esse constat , & gravi animadversione dignum , puniri solet pœna arbitraria L.* 1. *infra de estract. & expil. Nec refert , usurarum petantur usuræ , an sortis , in quam redactæ sunt usuræ l. ult. C. de usur. Alias verbis magis lex imposita esset , quam rebus . Nihil facilius est , quam legem eludere , conversis usuris in sortem.*

Ed Errigo Coccei nel commento a Grozio *lib.* 2. *cap.* 12. §. 22. va dicendo : *Jure vero Civili omni , & Canonico omnis anatocismus penitus adeo reiicitur , ut nec debeatur jure , nec promitti possit ulla usura usuræ ; idque ex duplici capite : tum quia jura hac quoque ratione cohibere usuras voluerunt ex causis memoratis : tum quia uti accessio accessionis non est , sic nec commodi commodum , nec mercedis (cujus instar est usura) merces ; nec denique (cum usuræ vicem pœnæ obtineant , & pro pœna moræ sint) pœnæ pœna esse queant . Atque ita hodierno quoque jure omnino improbatus , ac illicitus est omnis anatocismus .*

Nè vale l'opporsi , che nel nostro Regno , in cui si vogliono ; per comune diceria , sempremai pronte le compere , sovente l'interesse convenuto , e liquidato si vegga ; imperocchè ciò si restringe soltanto ne' mutui *ratione lucri cessantis*, *& damni emergentis* , dopo la contumacia del Debitore; ma non già ne' contratti censuali , oltre all'annoalità venduta , siccome ci si attesta dal Presidente de' Franchi nella *decis.* 254. *n.* 14. dicendo : *Sed tamen semper judicavimus in S. C., interesse prædictum non deberi ; & sic in dies absque difficultate facimus , & apparet ex decis. Minad.* 17., dove l' Università di Nocera rimase dal preteso interesse assoluta .

Il Canonico di Luca sulla citata decisione del Presidente al *n.*3., presso della comune sentenza de' DD., sostenendo che l'interesse delle terze mai non si debba , conchiude colla uniforme teorica del Coccei : *Nam esset quædam superfœtatio , & anatocismus , & res in infinitum progrederetur , essetque accessio accessionis , pœna pœnæ , accidens accidentis , servitus servitutis .*

Il Donello nella *L. ult. C. de usur.*, meglio che ogn'altro, in due parole ne assegna la ragione dicendo : *Usuras usurarum in stipulatione deduci non posse L. si non sortem* §. 1. *D. hoc tit..... At si usuræ usurarum recipiuntur , eveniet , ut priores usuræ sint & sors , & usura .*

E quantunque taluni avessero sostenuto , potersi le terze , arretrate in somme considerevoli , ponersi 'n capitale; pure l' istesso moderno di Luca , in sostegno di quanto avea scritto , soggiugne : *Prior nihilominus sententia est verior*, & *magis recepta, ut Ann. cons.* 48. *Fontan. decis.* 104. *Gratian. discept.* 487; & *cum sexcentis probat Prat. observ.* 12. *ex n.* 16; *qui occurrit omnibus juribus* , & *argumentis contrariis* .

Egli è vero , che talvolta pelle terze , che avessero uguagliato , o sormontato il capitale, siasi l' interesse ammesso; ma ciò non altrimenti è avvenuto per convenzione fralle Parti ; bensì *Officio Judicis* , *causa cognita* , & *prævia liquidatione* , *ac Debitore prius audito* , *eodemque in contumaciam constituto* ; avendosi riguardo principalmente all' eccesso , e alla colpevole mora del Debitore , siccome ivi l' istesso di Luca lo dice . Tutti però convengono , che non si possa senza delitto mai fralle Parti convenire questo interesse : e molto meno prima di farsi un gran cumolo delle terze .

Se adunque nella specie presente questo vietato interesse si volle dal Creditore , insieme colle terze da prima costituito , e promesso : ed indi fu da lui domandato , ed esatto ; non dovrà riputarsi usurario un tale abominevol contratto , per giudicarsi la di lui liquidazione ingiusta , anche in riguardo degli altri notati difetti , e in conseguenza la vendita del territorio affatto insussistente , ed invalida , ad oggetto di doversi tutto nel suo primiero stato ridurre ?

E come nò ; Se coll' annoalità all' otto per cento , coll' interesse al cinque , e col peso della bonatenenza, sormonta certamente il dieci per cento, espressamente vietato dalla Bolla di Niccolò V., e dalla Prammatica prima *de censibus*?

E nella ipotesi , che tuttocciò non bastasse per l' invalidezza della vendita *subbasta* ; supplirà senza dubbio quanto siegue, come tutto fondato sulla verità de' fatti , e sulla disposizione delle Leggi Naturali , e Divine , Canoniche , e Civili , che a gara la nullità, incapace di qualunque rimedio, uniformi ci additano .

Il territorio delle Pagliete , dileguato ogni dubbio , era solamente pella metà di D. Liborio Patienza; se l' altra metà spettava a D. Giovanni: essendo in porzioni uguali , come il dissi, questi del comun Genitore gli eredi ; senza inoltrarmi al Laudo , e alla sentenza già detta , per cui moltoppiù della metà indi ne possedea D. Giovanni . Adunque soltanto , alla peggio, sulla metà poteasi da D.Liborio a pro del Galiano l' ipoteca legittimamente contrarre; E questa metà soltanto indi poteasi espor re venale .

Præ cæteris tamen requiritur , *quod is*, *qui constituit censum* & *sit domi-*

dominus rei, *super qua census constituitur*. *Intrigl. dec.* 14., sono parole suggeritemi dal Reggente Rovito sulla citata prammatica prima *de censibus* al *n.* 10.

La ragione di per se stessa dimostrasi; se la natura dell'ipoteca si è, che qualora non sia l'intero debito estinto, e con ciò l'ipoteca risoluta, e disciolta, si consegni al Creditore, o si esponga venale ciò, che fu sottoposto al pegno, siccome raccogliesi dalla *L. si fundus* 16. *§. in venditione D. de pignor.*, dalla *L. mulier.* 19. *D. qui pot. in pig.*, e dalla *L. si cum venditor D. de evict.*, con altre uniformi.

E chi mai più sarebbe de' suoi proprj beni sicuro; se questi, senza sua scienza, si potessero da chi non ne abbia il dominio, e il possesso ipotecare, ed obbligare a suo arbitrio per un'assoluto suo debito?

MA il Creditore tuttocciò ignorava: e fu da' Debitori certamente ingannato. Piano coll'inganno! Come nol sapea, se da lui stesso fu misurato il territorio, allorchè si assegnò a D. Francesco Patienza, di cui ben sapea, essere D. Giovanni uno de' figli, ed eredi? Come nol sapea, se negli atti erasi la sentenza prodotta, con cui oh quanto meno della metà a D. Liborio suo debitore ne rimanea? E come nol sapea, se nelle lettere esecutoriali, e negli atti precedenti, e susseguenti Egli stesso volle la porzione di D. Giovanni non compresa, e dedotta?

Con quale ignota Legge adunque, e per quale non più intesa ragione in tale stato di cose, e dopo di essere D. Giovanni ricorso, producendo la sentenza a suo favore emanata, si espose venale l'intero territorio, che da' Debitori appena in una porzione posseduto veniva: e che dal Creditore istesso nelle lettere esecutoriali, nel mandato ad *reluendum*, e ne' bandi voleasi esposto solamente in parte, e non mica interamente, venale?

Perchè non darsi retta, o non interloquirsi almeno, alla giustissima domanda di D. Giovanni, a cui altro non ebbe il Creditore, fuorchè inezie, e stranezze a replicare, ed opporre? E come piuttosto non vendersi 'l sequestrato Alboraggio, la Vigna, e la Macchia, per cui non eravi ostacolo? Dove mai, neppure fralle più barbare Nazioni, s'intese di vendersi *ultra petita* gli effetti di chi non sia Debitore?

All'evidenza di questi fatti, alla forza di queste ragioni, e al concorso di tante altre descritte stranezze, vi sarà mai chi ostinato voglia sostenere col possesso la vendita? Ah nò! Che chiunque ne sia inteso, non potrà non confessarla per insussistente, ed invalida; laddove per modestia non voglia con miglior senno dirla iniqua, ed ingiusta, siccome in simile incontro dottamente giudicò il Duareno nel *tit. de usurpat.*, & *usucapionib.* scrivendo: *Ergo dicemus*, *eum esse possessorem malæ fidei*,

dei, qui non ignorat, eum, a quo rem emit, dominum non esse, aut jus vendendi non habere . . . Hæc possessio est injusta. E nel *tit. de acquir. vel amitt. possess.* ci dice; *Alia additur exceptio, nisi sententia contineat juris errorem expressum L. 1. C. quæ sent. sin. appell.*, per cui non può mai dirsi acquistato il possesso.

A me basta di averne dimostrato l'insanabile nullità, per otte- nerne dal gran Tribunale della Regia Camera la giudicatura propizia; nulla calendo il decorso del tempo, giusta la conta massima legale: *Quod a principio non valet, tractu temporis convalescere nequit*: E dell'altra; *Dolus malus, fraus, mala fides, & contra, vel præter jus gesta nunquam patrocinantur a jure*.

§. II.

In cui si dimostra invalida la vendita del territorio, che al Creditore *pro æstimato pretio* inevitabilmente aggiudicar doveasi.

PRima di ogn'altro quì fa d'uopo il ripetere, che nel territorio delle Pagliete non vi sono edifizj di Case, nè alberi fruttiferi, o vigne; ma la nuda terra, che produce di per se stessa gli erbaggi, i quali pel pascolo degli armenti ogn'anno si affittano; verità, che non può richiamarsi 'n dubbio, laddove si raccoglie dall'apprezzo giuridico, e dagli strumenti di affitti, fatti da' Galiani dal 1706. finora; e si è altresì deposto da' IX. Testimonj del Mettola sopra del II. articolo, *cit. fol. 86. a ter. & seqq.* Vale a dire, che sia il di lui stato immutabile, e sempre uguale, come di danni, e di migliorie affatto incapace, e di aumenti; ad eccezione di quelli, che col mutar de' tempi, non già dall'industria; ma bensì dal tempo stesso naturalmente provengono.

Ciò premesso, per necessaria conseguenza dee giudicarsi oh quanto lesivo il prezzo de' ducati 4200., che da' Periti a questo territorio fu dato, come assai meno del di lui giusto valore. E per quale ragione? Perchè appena passato nel dominio del Galiano, fu da lui dato in affitto agli soppressi PP. Gesuiti di Orta per pascolo de' Bufali coll'annuo estaglio di ducati 500. E' nel 1706. da D. Giuseppe Galiano, tanto nel suo proprio nome, quanto come tutore de' Figli, ed eredi del suddetto D. Giallorenzo, si affittò per anni IX. per uso di semina, e per anni III. ad uso di erbaggio, per l'istesso estaglio di annui duc. 500., franchi da qualunque peso, e dispendio;

se i

se i Conduttori si addossarono l'intero peso de' fossi, ripari; e di ogn'altro, siccome il tutto si legge nell'istrumento a *fol.* 32. *ad* 36. *vol.* 2.

Nel 1764. fu da D. Giallorenzo affittato per altri anni XII., ma coll'estaglio avanzato ad annui duc. 600., giusta l'istrumento *fol.* 37. *cit. vol.* E in Luglio 1774. si è dal medesimo confermato l'affitto per altri anni IX. coll'estaglio di annui duc. 750. E sempre coll'espressa legge di non essere tenuto a veruna spesa il Padrone, siccome dall'istrumento *fol.* 48. *cit. vol.*

Così che, a ben giudicarne, nel tempo dell'apprezzo il di lui valore infimo almeno era di duc. 12000., ovvero alla peggio era di duc. 10000., nel regolarne alla ragione del cinque, e non già del quattro, per cento il valore sulla certa rendita di quel tempo. Essendo troppo noto, e certo, che il valore del fondo viene dalla rendita sempremai regolato, giusta la disposizione del Testo nella *L. si fundum* 94. *de leg.* 1. nella *L. si quos* 16. *C. de resc. vendit.*, con altre uniformi.

Della rendita non può affatto aversi ombra di dubbio, laddove ci si addita da tre consecutivi strumenti di affitto, stipolati non già da' Debitori; ma bensì dagli Creditori stessi, pella conta massima: *Manifestum dicitur, quod ex instrumento constat*, *Bart. in l.* 1. *in fin. D. de oper. nov. nunc. Dec. cons.* 36. *n.* 2., & *dicitur evidens probatio per Abb. in cap. cum dilecti in pr. not. de donat.*, con altri, che riferisce il Presidente d'Amati nel *cons.* 9. *n.* 14., e lo ripete nel *cons.* 45. *n.* 1., talmente che non vi è il minimo bisogno di altre pruove; vieppiù che i proprj strumenti non si possono dall'Avversario in veruno modo impugnare.

Fingasi nondimeno (senza offendere il vero), Che dell'intero territorio si fosse dagli Rei convenuti, voglio dire dagli tre Debitori obbligati, goduto col dominio il possesso, per sottoporlo all'ipoteca: Fingasi pure, Che l'istrumento nessuna eccezione, o nullità patisse: E fingasi di vantaggio, Che i duc. 4200. fossero allora il vero, e il giusto prezzo del territorio; in tali oh quanto rimotissime ipotesi potrebbe forse sostenersi la vendita?

E perchè nò? Ma ci vorrebbe soltanto la quarta impossibile ipotesi, cioè che quella seguita fosse per i duc. 4200., per quanto erasi dagli Esperti stimato, ed applaudito dal Creditore. Così avvenne (odo quì replicarmi); se appena vi mancarono duc. 1190., oltre all'immunità della bonatenenza; quanto è il dire, che non giunse alla terza parte meno del giusto prezzo; e perciò tollerabile, se non vi fu lesione *ultra dimidium*, *vel ultra bessem*, riprovata dalle Leggi; vieppiù che non vi furono Concorrenti alla candela.

Io veramente non credo, che il dotto Contraddittore volesse di

 questa

questa parafrasi formarne un paradosso. Non fu mica libera, e volontaria la vendita, in cui fino alla metà meno del giusto prezzo il propio volontario danno tollerato venisse; ma ella fu necessaria, o a dir meglio arbitraria, come dal Creditore fuor di ragione domandata: Dal Compadrone ragionevolmente contraddetta: E con irregolarità ben grande (a non ripetere contro del giusto, e dell' onesto) repentinamente eseguita. Onde alla peggio fino alla sesta parte meno l'offerto prezzo tollerar poteasi, giusta la disposizione delle Leggi, e la sentenza per equità da' DD. tutti concordemente adottata. Anzi ora ne' nostri Tribunali Sopremi neppure con tal deduzione vengono ricevute le offerte, nonchè liberati gli effetti.

Nella *L. 16. C. de resc. vend.*, ancorchè si parlasse de' Debitori del Regio Fisco, ecco quanto dagl' Imperadori Arcadio, ed Onorio fu religiosamente prescritto:

Si quos Debitorum mole depressos necessitas publicæ rationis astringit proprias distrahere facultates, rei qualitas, & redituum quantitas æstimetur; nec sub nomine subbastationis publicæ locus fraudibus relinquatur, possessionibus viliore pretio distractis, plus Exactor ex gratia, quam Debitor ex pretio consequatur.

Dove la Chiosa sostiene, che per venirsi alla subbastazione, *Oportet, quod diu sit in solutione cessatum*, ciò, che non si avverava nelle specie presente; e prosiegue a dire: *Item, ut detur plus offerenti, & bona fide ementi, & justo pretio. Item nota hac Lege, quod rescinditur venditio etiam ratione modicæ iniquitatis.*

Così pure nella *L. si societatem §. arbitratum D. pro socio* insegnò Bartolo *in u. quæ dicatur parva, vel magna quantitas*, alla di cui teorica i DD. tutti applaudendo, han sostenuto, che nelle vendite *subbasta* non attendasi la *L. 2. C. de resc. vend.*, bastando la lesione nella sesta parte per potersi rescindere, scrivendo il Reggente d'Aponte *de potest. Pror. nel cap. de Regalib. imposit. §. 5. n. 8. Et secundum hanc Bartoli decisionem indifferenter fuit judicatum, & judicamus.*

Il Presidente de' Franchi nella *dec.* 120. al *n.* 7. scrisse, che il Compratore *subbasta* può lucrare soltanto la sesta parte del prezzo, dicendo, *In qua S. C. admittit læsionem, quando venditio fiat subbasta ex decis. Bart. in L. si societatem, & Curt. in l. pen. col. 2. ubi unum verbum C. de pactis.* Lo ripete nella *dec.* 224. al *n.* 2. colle seguenti parole: *Sed in casu, de quo agebatur non erat recte facta emptio, quia apparebat in venditione læsio ultra sextam partem, in qua, facta venditione subbasta, admittimus lesionem in S. C.*, allegando la stessa teorica di Bartolo, di Paolo di Castro, e di altri. E di nuovo lo conferma nella *dec.* 588. *n.* 9.

Il Consigliere di Rosa *in prax. decr. civ. p. 1. cap. 1. de decret. in concursu sub. n. 9.* ecco come ragiona;

Tertio

Tertio noto ; quod par est non reperiri Emptorem, & emptorem non justum pretium offerentem ; justum enim pretium dicitur , quod per Peritos , attenta qualitate rei , & reditus , fit juxta text. in L. si fundum per fideicomm. de leg. 1. de Franch. dec. 120. n. 6. & 7. Et de praxi S. C. semper quod in eo non consideratur læsio in sexta parte de Franch. d. dec. n. 7. Ursill. sup. dec. Affl. 340. n. 8. Et hoc pretio in venditione recipiuntur oblationes , consideratione habita , quod licitationis calore rei valor non solum ad justum pretium pervenire; sed illud excedere solet, prout quotidie experimur.

Verità conosciuta dal Giureconsulto Paolo , il quale nel *lib. 5. de jur. Fisc. tit.* 12. fralle sue ricevute sentenze , trascritte dal Scultingio , ebbe a dire : *Locatio* (ovvero *Licitatio* , giusta la lezzione Fiorentina) *vectigalium, quæ calor Licitantis ultra modum solitæ conductionis inflavit* .

Ma nel *n.* 30. l'istesso di Rosa avvertisce , che l'aggiudicazione debba farsi al Creditore , senza dedursi dal giusto prezzo la festa :

In adjudicatione vero (sono queste le parole) *justum pretium consideratur , quod a Peritis confectum fuit ; ideoque in decreto dicitur : Viso appretio domus in actis deductæ , juxta apprettum adjudicetur . Nec erit Creditori consultum pro adjudicatione , nisi non reperto emptore pignorum subbasta expositorum , Regens Merlin. cent. 2. cap. 68. n. 2. & venientibus oblationibus non juxta apprettum, praxis recepta se habet, injungendi præcepta CREDITORIBUS , ut intra tot dies procurent meliores oblationes ; quibus melioribus oblationibus non venientibus , consuevit quandoque S. C. devenire ad adjudicationem, etiam minus appretio , cum pacto tamen de retrovendendo , ut Carleual. de judic. tit. 3. disp. 1. n. 25. t. 2. Marcian. disp. 81. t. 2. Marad. in prax. præsent. instr. cap. 22. a n. 26. ad 30.*

LA massima di doversi aggiudicare al Creditore *pro justo pretio* il corpo esposto venale, qualora non siavi Oblatore pel giusto prezzo , o colla sola deduzione della festa , e non più oltre , vedesi comunemente abbracciata da quanti DD. mai abbiano in tal materia scritto , e specialmente dal Staiuano nella *cent.* 2. *cap.* 115. *n.* 46. e nel *cap.* 121. , dal *Molfesio de contractib. cap.* 7. *n.* 148., da Ursillo alla *dec.* 340. di Afflitto *n.* 7., dove ne riferisce le decisioni uniformi , dal Reggente Capecelatro nella *consult.* 140. *n.* 4., dove sostiene per affatto invalida la subbastazione , qualora siavi la lesione *ultra sextam*, da Mangillo nella *q.68.n.15.* dal Muscatello *in prax. in gloss. adjudicantur n.2.*, checi assicura dell'osservanza inviolabile ne' nostri Tribunali Sopremi ; tralasciandone moltissimi altri , per non essere oltre al bisogno prolisso .

Io già so il savio avvertimento di Quintiliano *lib.* 10. *c.* 1. dittante : *Modeste tamen, & cicumspecto judicio de tantis Viris judican-*

dicandum est , *nè* , *quod plerisque accidit* ; *damnent* , *quæ non intelligunt* . Ma se in Foggia altre leggi a tutto ciò contrarie, ed altre diverse costumanze non vi erano ; come riceversi la collusiva offerta del Curto? Come al medesimo liberarsi il territorio pella ormai terza parte meno del prezzo; e non piuttosto aggiudicarlo al Creditore per quel prezzo , che se gli era dato a sua voglia? E come posso astenermi dall' esclamare contro di un procedimento , tutto direttamente opposto alle Leggi , alle giudicature uniformi, e all' inviolabil costume ?

NOn tanto strepito (qui sento interrompermi); poichè il territorio, *rei veritate*, si liberò al Galiano per mezzo del Curto; così che vale lo stesso di essersi al Creditore aggiudicato . Ma chi nol conosce di essere assai peggio il rimedio del male, *Cum sit error pejor priore* ? Ed affinchè meglio l' Avversario ricredasi , senza nulla porvi del mio , piacemi , che nella *L.* 10. *C. de distract. pign.* ne oda dagl' Imperadori Diocleziano , e Massimiliano colle seguenti parole la non a lui piacevol risposta : *Et qui sub imagine alterius personæ* , *quam supposuerat* , *jugiter tenet* : *cum sibi negotium gerat* , *alienasse non videtur* . *Jure enim pignoris obligatum prædium neque si per subjectam Personam Creditor comparaverit* , *neque si sibi addixerit* , *Debitori affert præjudioium* : *sed in eadem causa permanet* , *in qua fuit ante hujusmodi collusionem* .

Ivi Cujacio *in u. negotium gerat* dice *Idest sibi emat L.* 1. *supr. eod.* E nella stessa L. si prosiegue a dire :

Si igitur poteris evidentibus probationibus monstrare, *Creditorem per suppositam imaginarii emptoris Personam semper possessionem tenuisse* , *nec vendita bona fide postea sinceriter comparasse* ; *potes* , *oblata pecunia* , *cum usuris* , *ad restitutionem Creditorem compellere* .

Sopra di questa Legge chiosò il Donello : *Et sive pignus sibi ipsi abdicat eo pretio* , *quo quivis alius empturus esset* ; *sive emat per suppositam personam extranei emptoris* , *utrobique perinde res habebitur* , *quasi rem non vendidisset* . *Merito non est enim emptio*, *nisi ubi alius est emtor* , *alius venditor L.* 1. *D. de rer. permut*; *quod non sit ubi idem Creditor & emptoris* , *& venditoris vice fungitur* .

Il Reggente Merlino nella *cent.* 2. *cap.* 68. *n.* 5., dopo di aver citato la descritta Legge , trascrive di Paolo *lib.* 2. *Sent. c.* 12. il seguente risponso : *Si per suppositam personam Creditor pignus suum* , *invito Debitore* , *comparaverit* , *emptio non videtur* ; *& ideo quandocumque lui potest* ; *ex hoc enim causa pignoris* , *vel fiduciæ finiri non potest* ; e poi conchiude : *Ex quibus constat* , *post talem emptionem dominium adhuc penes Debitorem manere* .

Che

CHe il Compratore fosse stato l' istesso Creditor Galiano ; non parmi potersi affatto negare, attese le circostanze de'fatti occorsi ; giacchè laddove il Curto avesse veramente pagato di suo proprio denaro il prezzo, che mai non pagò; pure avendo licitato pel Galiano, e questi entrato ben tosto nel possesso del territorio, toglie via qualunque dubbiezza.
Fundus ejus esse videtur, cujus nomine comparatus est, non a quo pecunia numerata est, si tamen fundus comparatori sit traditus: Egli è Paolo che il dice, e lo trascrive il Scultingio fralle di lui ricevute sentenze nel *lib.* 2. *tit.* 17. *ex empto*, *&* *vendito* al §. 14. Dove il Cujacio scrive: *Ejus est res empta, cujus nomine empta, & cui tradita est, non ejus, qui pecuniam numeravit. L.* 1. *C. si quis alt. vel sibi sub alt. nom.*
Dopo essersi da me terminata questa rozza scrittura, l'Avversario stesso, *Deo permittente*, ha disciolto ogni dubbio, avendo testè prodotto l'istrumento *a fol* 221. *ad* 223. *vol.*2., con cui dal Curto fu retroceduto nel dì 20. Maggio 1692. il territorio al Galiano per duc. 3200; col vano pretesto, che questi non volle obbligarsi all'evizione; e che i duc. 190. più del prezzo pagato eransi spesi per l'acquisto, e possesso. E dicendosi di contanti questi pagati al Curto, si appose l'espresso patto, che a niente tenuto fosse il Venditor Curto in qualunque caso di evizione; ma fosse sempremai obbligato il Galiano, *ut fol.*223. *sign. man.*
Avvertasi nondimeno di grazia, che quì si ragiona soltanto nella collusione, occorsa fra il Creditore, e il supposto Compratore; senzacchè siavi concorso il dolo, o la mala fede, o il prezzo tanto meno del giusto; e perciò vano sarebbe l'opporsi 'l disposto nella *L. cum bona* 16. *D. de reb. auth. Judic. possid.*, o sia la *L.*1. *D. de priv. Cred.*, con quanto scrissero Bartolo, e Cumano, conciliando questa *L.* colla *L. si in caus. judic.pign. capt. sit.* Imperocchè ivi trattavasi di essere il Creditore preferito ad ogni altro Licitatore straniere; ma pel giusto offerto prezzo, lungi da qualunque collusione, mala fede, ed inganno; e perciò non adattabile affatto alla specie presente.

MA oltre all'essersi contro delle descritte Leggi, della comun sentenza de' DD., e della costante costumanza del Foro, ricevuta, e menata buona l'offerta tanto distante dal giusto prezzo, e liberato il territorio col sommo manifesto danno de'Debitori; egli è certo, siccome il dissi, che niente fu praticato di quanto nelle subbastazioni praticar doveasi, a norma delle Leggi, e della teorica de' DD., e specialmente ne' trattati *de Subbast.* di Jodoco Dambuderio, di Antonio de Nigris, e di Gio: *de Philippis*.
Imperocchè nella *L.* 4. *de distract. pign.* fu dall'Imperadore Alessandro prescritto: *Creditor hypothecas, sive pignus cum proscribit notum*

notum Debitori facere , & sibi bona fide rem gerere ; & quando licet , testato procedere debet : Nel di cui sommario Baldo ebbe a dire : *Cum Creditor exponit rem venalem , debet hoc notificare Debitori ; & etiam cum postea licitanti , idest plus promittenti , venditur*. Il Cujacio *in u. bona fide* notò. *Quæ est adhibenda , tam in subbastando , quam congruo loco , & tempore denunciando , & plus Offerenti dando . Nam si gratia ductus minus vendat dolo malo , furti quidem non tenetur ; sed actione pignoratitia* .

E sopra di questa stessa Legge al *n.7.* ci fa sentire il Donello : *Sed in ea venditione Creditori quædam observanda sunt . Hæc autem sunt, ut bona fide vendat & sollemniter . Bona fide vendere est ita vendere , ut bonus Pater familias faceret in re sua , idest omnia observare , propter quæ res facile emtorem reperire possit , & quam optime vendi* ; e citando la *L. ult. C. si vend. pign. agat.* dice, *ubi scriptum est , Pignore vendito , his non observatis , uigeri pignus contrà bonam fidem distractum* .

E nella *L. 2. C. si propt. public. pensitat. n.* 13. parlando della subbastazione scrive : *Quæ venditio dicitur auctio , quia illic res augenti , & quamplurimo licitanti addicuntur . . . . Collusio est , cum , sciente , & colludente Creditore , emtores minimum pretium offerent*. Siccome , a ciò alludendo , sulla *L. ult. C. sine censu vel reliquis n.* 3. & 4., riguardo alle subbastazioni ecco quanto ci addita: *Recte , seu ut jure oportet ; quoniam quod recte & jure non fit , fieri non videtur L. si quoties D. qui satisd. cog.*

IO veramente non saprei rinvenire in che altro poteasi questa, con tutte l' altre Leggi ,trasgredire nella specie presente ; giacchè i Debitori non furono intesi : Non si emanarono i bandi : Nè tre, nè almeno due accenzioni si fecero : La buona fede ne fu affatto bandita : E solamente vi concorsero a gara le connivenze , le collusioni , e l' inganno , senza Oblatori , e con liberarsi all' unico , il minore , anzi l' infimo prezzo offerente .

Or se questa non è, qual sarà mai la vendita *subbasta*, che insussistente, ed invalida han voluto le Leggi , han sostenuto in ismoderato stuolo i DD; ed han giudicato maisempre i più cospicui Senati?

Ma ne sono trascorsi tanti anni , che ben possono aver guarito tutti questi difetti , comecchè gravissimi , e nel primo loro essere insanabili fossero. E via! Che ciò sarebbe un ragionar da melenso; poichè , siccome il tutto si decretò dal solo Uditore di Foggia , e da quel Credenziere , deciso si fosse da qualunque Tribunale supremo ; neppure giovar potrebbe , quanto mai lungo fora , il girar del tempo ; imperocchè *Prolatam a Præside sententiam contra solitum judiciorum ordinem , auctoritatem rei judicatæ non obtinere , certum est* , egli è l' Imperadore Alesan-

Alesſandro , che così parla nella *L.* 4. *C. de ſent. & interlo. cut.*, dove Bartolo notò : *Perverſio ordinis judiciarii ipſo jure vitiat ſententiam* ; E il Duareno *in tit. C. ſi adu. rem judicat.* colla voce di queſta Legge ſcrive: *Nam quoties ſententia fertur contra receptum ordinem judiciorum, non valet.*

Santa patienza! Nel giudizio , di cui ſi tratta , non ſolamente l' ordine giudiziario fu vilipeſo, e ſconvolto; ma ſi videro traſgredite le Leggi , e dal principio all' ultimo tutto ſi operò contra la diſpoſizione di quelle , fino al ſegno , che mi ſono riſtuccato di tutto esporre. A che dunque opporſi l' inutile beneficio del tempo; ſe con queſto il di loro vigore non han perduto le Leggi: e il cattivo, l' irregolare, e l' ingiuſto non può mai divenire il contrario ; ſe dalle Leggi ſteſſe non può mai ſoſtenerſi; poichè altrimenti , pel difetto della contraddizione, queſte diverrebbero inique certamente , ed ingiuſte?

§. III.

§. III.

In cui si dimostra, che, attesa l'enormissima lesione, e la dimostrata nullità della vendita, debbasi dal Galiano restituire il territorio, insieme co' frutti, dal giorno del male ottenuto possesso: con ritenersi da questi 'l vero suo credito, e il dippiù del prezzo legittimamente pagato, insieme coll' interesse liquidando dalla Regia Camera.

RIducendo il tutto in poco. Egli è certissimo, che poco prima di apprezzarsi 'l territorio vi fu l' offerta di duc. 250. per gli erbaggi di quell' anno, *ut fol.* 41. *vol.* 1., senza però sapersi se per l' intero territorio, oppure coll' eccezione della porzion seminata. Adunque volendo sopra di una tal rendita sola giudicarne il valore, questo almeno esser dovea di duc. 6250. Onde il prezzo datogli di duc. 4200. comparisce oltremodo lesivo.

Ma non essendosi i Debitori richiamati da un tale apprezzo (come inabilitati però a farlo); quello si attenda, giusta il sentimento de' DD., riferito dal Presidente de Franchi nella *dec.*54. *n.* 7. & 10. Dicasi pure, che il Curto licitato avesse per se stesso, e non già pel Creditore; non può negarsi, che l' offerta essere non potea meno di duc. 3500., colla deduzione della sesta, che importava duc. 700. E per meno di una tal somma non poteasi mai liberare il territorio.

Or se l' offerta fu di duc. 3010.; che vuol dire di duc. 1190. meno del prezzo stimato dagli Esperti; e per tal somma si liberò al Curto, quando o per i duc. 4200. doveasi aggiudicare al Creditore; o se per meno colla condizione però di potersi alla peggio *quandocumque* per lo stesso prezzo ricomperare; può rimanervi più dubbio, che l'enorme, anzi l'enormissima lesione vi occorse? E come mai dubitarsene; se le Leggi, le giudicature più savie, e i DD. tutti, colla voce delle Leggi, in questi termini appunto *Lesione*, *Lesione* certamente esclamando ripetono?

OLtre a quanto dissi nel precedente §., il Reggente d' Aponte nel *cit.* §. 5. *n.* 6. ci attesta il modo di giudicarne pella rescissione della vendita, dicendo:

Sed queso advertatur; nam indifferenter, & communiter practicamus in nostro Regno, tam in venditione rerum Fiscalium, quam aliarum

aliarum, quae ad instantiam Creditorum venduntur, quod sufficit laesio in sexta. E nel *n.* 14. prosiegue a dire: *Et regula illa, quod licitum est Contrahentibus invicem se decipere, fundatur in libera voluntate Contrahentium, qui possit in rebus propriis sibi ipsis praejudicare & iactare suum, quod non est, quando Judex vendit: & lex requirit justum pretium, cui Judici denegata est potestas donandi, aut vendendi aliter, quam justo pretio*.

Nel *num.* 34. soggiugne: *Requiritur, ut sit venditio facta bona fide, quod dixit Glos. in l. si minori C. de jur. Fisc. ubi Odoffr. & latius Nic. de Neap., qua deficiente, merito qualibet minima deceptio sufficit; fraude vero, & gratia cessante, requiritur laesio in sexta*.

E nel *n.* 41. conchiude, che attesa la lesione *ultra sextam, non solum non datur facultas supplendi justum pretium; sed vendicatur res cum fructibus; quia dominium nunquam abscessit, & rescinditur ex tunc, non ex nunc*.

L' Andreoli nella *contr.* 160. sostiene, che l' aggiudicazione fatta per un credito in parte illiquido, ancorchè poi liquidato venisse, si rescinda; con restituirsi gli effetti co' frutti, e pagarsi 'l capitale coll' interesse. Così pure scrisse il Presidente de' Franchi nella *cit. dec.* 120. *al n.6.*, presso la teorica di Marciano nella *cit. disp.* 81. *n.*4., ed ivi il di Luca, ed altri, qualora venisse l' aggiudicazion rivocata. Ma perchè valermi del sentimento de' DD., quando parlano con somma chiarezza le Leggi?

Nella *L.* 1. *C. si vendito pign. agat.* abbiamo:

Praeses Provinciae aditus si fuerit probatum, tuum Creditorem cujus distrahendi pignora, fuit, dolo malo vendidisse, quanti tua interest restituere tibi eundem Creditorem jubebit. Quod si de bonis Creditoris condamnati solvi pecunia non potuerit, & probatum fuerit, emptorem mala fide emisse; offerente te pecunia cum usuris, quanti fundus venit, restituere tibi fundum cum fructibus malae fidei emptorem jubebit.

Ivi la Chiosa spiega, *Si Creditor lege, vel pacto assecutus jus vendendi pignus, in venditione dolum, vel fraudem commiserit, dando pro minori pretio, quam pignus valuit, tenebitur Debitori ad interesse. Et si Creditor non solvendo inveniatur, & Emptor fraudem participavit, refuso pretio cum usuris, fundum obligatum cum fructibus restituet*.

Lo stesso si ripete nella *L.* 3. del *cit. tit.* E nella 4. con maggior chiarezza l' Imperador Gordiano ecco quanto dispone:

Cum contra bonam fidem venditionem obligatae possessionis a Creditore factam alleges, non observatis, quae in distrahendis pignoribus celebrari consueverunt, adito Praeside Provinciae experire, actione competenti non tantum adversus Creditorem; verum etiam adversus Possessorem, si fraudem eum participasse cum Creditore

 doce-

docere potueris, ut revocatis, quæ mala fide gesta constiterit, & fructuum ratio, & damni, quod irrogatum apparuerit, haberi possit.

Il Presidente d'Amati nel *cit. cons.* 83. in una Causa, in cui ad istanza di Cesare Serena eransi venduti *subbasta* quattro fondaci di Andrea Saggese colla lesione *ultra sextam*, scrivendo per gli Eredi di Costui ci fa noto, che *Fuit condemnatus per Regiam Cameram Summariæ ad relaxanda bona in judicio deducta, una cum fructibus; restituto pretio cum interesse, ad relationem D. Præsidentis Minadoi*.

Che se così fu in quella Causa deciso, dove soltanto la lesione *in sexta* eravi occorsa; nella causa presente, in cui, oltre alla lesione IN QUARTA, anzi dippiù, tante nullità, violenze, stranezze, ed oppressioni unitamente concorsero, potrà mai dubitarsi, che dall'istesso Tribunale Sopremo non abbiasi a pro del Successore, ed Erede de' Patienza, nel modo stesso a decidere?

§. IV.

In cui ad esoberanza si dimostra, che la prescrizione non possa in veruno modo aver luogo nella Causa presente.

SI fraude, & dolo (licet inter majores 25. annis) facta venditio est, hanc confirmare non potuit consequens tempus; cum longi temporis præscriptio in malæ fidei contractibus locum non habeat, sono parole del Testo nella *L. 6. C. de præscript. long. temp. X. vel XX. annor.*

Nella *L. 1. C. de long. temp. præscript., quæ pro libert. & non contr. libert. opponitur*, tuttocchè si trattasse della libertà, tanto protetta dalla Natura, e dalle Leggi, fu nondimeno deciso: *Mala fide morato in libertate diu prodesse non potest longi temporis præscriptio*.

Nella *L. 2.* altresì pella libertà, si prescrive: *Ex justo initio longo tempore obtenta possessio*, dove Cujacio dice: *Justum initium possessionis, idest titulum*. E la Chiosa *in u. justo initio* notò *Justa causa dante initium*. Nel titolo citato *de præscript. long. temp.* avvisa il Cujacio: *Requiri, ut bona fides, titulusque verus, & justus exigatur*.

Nella *L. 1. C. de resc. vend.* si rescinde la vendita, fatta *mala fide*, non ostante il decorso del tempo; eccone le parole. *Ratum non habebitur, quod non bona fide gestum est; malæ fidei enim emtio irrita est*; nel di cui titolo ci dice il Cujacio: Do-

Dolus causam dans contractui bonæ fidei , etiam vitiat ipso jure , itemque vis , & metus ; nam & in his dolus inest . Ideo SEMPER actio de dolo , vi , aut metu concurrit . E nella *L.*8. dell' istesso titolo abbiamo : *Dolus ex calliditate , atque insidiis Emptoris argui debet* .

Or se la prescrizione non si ammette dalle Leggi nelle vendite *volontarie* colla mala fede ; quanto maggiormente non può reggere nella vendita, colla mala fede seguita *contra* la volontà del Debitore ?

E quantunque nella *L.* 2. del *cit. tit. de prescript. long. temp. X. vel XX. ann.* dicasi : *Longi temporis præscriptio his , qui bona fide acceptam possessionem , & continuatam , nec interruptam inquietudine litis , tenuerunt , solet patrocinari* . Come mai ciò può ascriversi alla presente vendita , in cui mancò affatto la buona fede , e ne fu l' inutil possesso interrotto , prima che si ottenesse , da D. Giovanni ; ed indi dal superstite D. Liborio nella Regia Camera ?

Nè giovarebbe l' opporsi , che nè da D.Giovanni , nè da D. Liborio fu proseguito il giudizio ; poichè nel *tit.* 1. *de judiciis* risponderebbe a mio favore il Duareno ; *Postquam vero intentionem suam proposuit Actor , & inficiatus est Reus ; tunc lis contestata est , & res in judicium deducta ; id enim colligitur ex L.* 15. *amplius D. rem rat. hab.*

Jura jam quæsita non possunt mala fide præscribi , assioma ricordatoci dall' Amati nel *cons.* 38. *n.* 24., dove soggiugne : *Maxime cum is , qui se fundatur in tempore , in circumventione se fundare videatur , Andr. in cap.* 1. *col.* 2. *vers. Rex magnificus.*

E qualora fossimo solamente nell' incontro della nullità , e della lesione ; pure risponderebbe Viviano Cirocco nella discettazione 73. *n.* 52. *Nam sublata nullitatis causa ex cursu temporis ; non tamen diceretur sublata causa læsionis , text. in L.* 1. *& ibi Bald. C. si major fact. alien.*

MA nella nostra specie , oltre alla nullità , alla lesione , alla causa non giusta , e alla continovata mala fede , nell' acquisto del territorio vi concorse il dolo *re ipsa* , & *ex proposito* , che van di pari, al dir di Capece nella *dec.* 159. *n.* 21. di Anna nell' *alleg.* 9. *n.* 2. e di Toro nell' addizione al d' Aponte *de potest. Pror. cap.* 4. §. 5. *n.* 18., ciò che meglio taciuto avrei, se stimolato non fossi pella prescrizione , che , fuori di ogni mio pensamento , con tanto rigoglio mi si oppone.

IL dolo cattivo da Gallo Aquilio, presso di Cicerone *lib.* 3. *de offic.* fu definito : *Cum esset aliud actum , aliud simulatum*. Ma meglio lo spiegò Servio Sulpicio , cioè , *Dolum malum machinationem esse quandam alterius decipiendi causa* . E il Calvino nel suo dizzionario *in u. dolus* più diffusamente, presso la sentenza di Labeone nella *L.* 1. §. 2. *D. de dol. mal.* il descrisse: *Dolus*

Dolus malus est omnis calliditas , fallacia , machinatio ad circumveniendum , fallendum , decipiendum alterum adhibita .

Quindi l' Oratore *lib.* 1. *de offic.* esclamò : *Nullum mali genus est, quod majorem humanæ societati pestem inferat , quam dolus malus* ; e nell' *orat. pro domo sua* avvertì : *Illud in primis , ne qua calumnia , ne qua fraus , ne quis dolus adhibeatur* . Quindi ancora nelle nostre Leggi sovente si ripete la massima , *Quod dolus , & fraus nemini debet patrocinari* ; *imo punienda est L. verum est §. tempus autem D. pro socio L. transactione D. de transact.*, con altre tutte uniformi .

Il Duareno nel *tit. de pæna periurii cap.* 8. ci lasciò scritto : *Crimen stellionatus vocant omnem imposturam, omnemque dolum, qui nullum alium titulum criminis habet L.* 3. *D. de crim. stell. Recte igitur actio de dolo a Cic. lib.* 3. *de nat. Deor. dicitur, Everriculum esse omnium malorum* . E Gerardo Nood *de form. emendand. dol. mal. cap.* 2., adottando la sentenza di Labeone , va esaminando come si avveri : e vi si rinviene appunto , quanto nella presente bisogna fu praticato , ed occorse .

MA i misfatti dell' Auolo come mai all' innocente Nipote possono valer di ostacolo, perchè del beneficio della prescrizione rimanga escluso, e privato? Quì non siamo nel monitorio supposto; bensì nel vero territorio delle Pagliete , che *nulliter*, & *mala fide* acquistato dall' Avolo , cogli stessi difetti ora dal Nipote possiedesi ; *Nam vitium defuncti nocet ejus universali Successori, etiam bonam fidem habenti* , così nel sommario della *L.* 3. *C. communia de usucapion.* ci lasciò scritto il Saliceto : e Viviano vi aggiunse : *Quia fuit vitiosum ab initio* .

Vitia possessionum a majoribus contracta perdurant, & Successorem auctoris sui culpa comitatur, così nella *L.* 11. *C. de acquir. & retin.possess.* fu dagl' Imperadori Arcadio, ed Onorio con sano consiglio prescritto, dove Baldo notò: *Vitium reale in personam auctoris contractum, descendit in omnem successorem*: Viviano chiosò *Vitium patris tibi nocet*; *quia nec usucapere, nec præscribere poteris* . E Cujacio *In hac L. additur hoc vitium sequi hæredem*.

Diutina possessio tantum jure successionis sine justo titulo obtenta, prodesse ad præscriptionem hac sola ratione non potest , sono parole del Giureconsulto nella *L.* 4. *C. de præscript. long. temp. x. vel xx. ann.*, ed ivi 'l Cujacio ne assegna la ragione dicendo: *Quia vitium defuncti hæredi nocet, imo & donatario , vel Legatario L. apud Celsum §. si quis autem D. de dol. except.* , *quia rem habet in causa lucrativa*. E il Donello nella *L.* 10. *de pign. act.* scrive: *Quia Hæres, seu universi juris successor in vitia Auctoris sui succedit*.

Coll' istessa voce delle Leggi ragionano i DD. tutti di quà , e di là da' Monti, che han trattato della prescrizione ; senza esser-

vene

vene neppure uno, che avesse intrapreso, o sostenuto il contrario, talmente che non basterebbe un volume per farne il distinto catalogo; e perciò io colle parole di Afflitto *supr. lib. 3. feud. si de feud. fuer. contr. Sic concludo, quod si præscripsit quis cum titulo, & de mala fide constat, quod si ejectus est a possessione, non potest agere contra antiquum possessorem... Et dicta mala fides defuncti transit etiam in successorem universalem glos. in L. Neratius D. de petit. hæred. & ex text. in L. si alia de acq. poss. & Bart. in L. cum hæres D. de divers. & tempor. præscriptionibus*.

Oltre a che, a bene intenderla, nè D. Liborio Patienza, a cagion del dolo, ne D. Giovanni, che non era debitore, rimasero del vero dominio del territorio privati: *At cum Creditor dolo malo pignus vendit, & emptor eum emit dolo malo, non fuit necesse novam actionem Debitori proponere, cum venditio jure non valuerit omni ex parte, eoq. Debitor Dominus manserit, ut prius*, parole improntatemi dal Donello nel *tit. si vend. pign. agat. n. 8.*

E finalmente il Domat nelle Leggi Civili *lib. 3. de la possession, & des prescription* al §.6. nel suo proprio idioma dice: *La possession de celui, qui possede de mauvise foi a cette effet, qu' elle empêche qu' il ne prescrive, & qu' elle l' oblige a rendre non seulement ce qu' il a joui, mais le jovissances qu' un bon Pere de famille auroit pù tirer du fonds, dont il etoit en possession*.

E Dove mai (dirà forse chi la prescrizion sostiene) vi furono in questa Causa l'inganno, la froda, la mala fede, e colle simolazioni l'astuzia, per cui di sì lungo tempo non si avesse a pro del Successore le prescrizione ad ammettere?

Come, oh Dio! con alterezza inodita la verità sì ben conosciuta, e l'evidenza negarsi? E per qual scempiaggine obbligarmi di bel nuovo a ripeterlo?

E che altro mai furono Il Censo costituito senza sborsar denaro: L'ardua ragione di quello: L'abominevole anatocismo: Il vero Padrone non obbligato, nè inteso, e il di lui territorio venduto: L'infimo proccurato prezzo di quello: L'enormissima lesione: Le indebite altre somme aggregate: La mancanza de' bandi: Il Curto mascherato: I Negozianti da Giudici: Il silenzio venale del Cotrisciano: Il monitorio sognato: La carcerazione di una nobile vecchia Vedova contro delle Leggi tutte eseguita, indi senza debito certo confermata: Altri supposti Creditori fatti comparire in iscena: Le continove nullità commesse a ricolmo: E tutto il dippiù, che per l'abominevole acquisto del territorio, dalla dolorosa storia de' fatti raccogliesi, non al bujo nò; bensì quale a Ciel sereno risplende nel fitto meriggio il Sole?

Giu-

GIusto adunque , anzi giustissimo sarebbe ; che giudicandosi co' frutti esoberanti , nel giro di pochi anni dal Creditore riscossi , il di lui vero mal nato credito estinto ; a rilasciare il territorio , e alla restituzione de' frutti , almeno dal primo del corrente Secolo finora decorsi , e con evidente mala fede goduti , venisse l'illegittimo Possessor condannato . Ma volendo il mio Cliente prodigamente procedere , si restringe alla riferita savia decisione del Presidente d'Amati ; contentandosi di riavere il territorio co' frutti : e di soddisfare con questi al Galiano il vero suo credito , coll'interesse ; affinchè in tal guisa egli tardi almeno riacquisti , quanto a' suoi Maggiori , lungi dal giusto , e dall'onesto , indirettamente fu tolto : L'Avversario , nulla del suo perdendo , dia nel tempo stesso all'Anime de' suoi Antenati 'l finora sospirato riposo , e alla sua coscienza la già perduta quiete : E l'inevitabile rigor delle Leggi da una somma equità , non senza suo gran vantaggio, in questa Causa rattemperato si vegga.

Napoli a dì 11. Luglio MDCCLXXV.

Niccolò Pierro.